



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Ordinamento Giudiziario

Relazione sull'attività svolta nel periodo da ottobre 2022 a ottobre 2023

L'Osservatorio Ordinamento Giudiziario, dopo aver seguito tutto l'*iter* parlamentare di approvazione della Legge per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario, partecipando anche direttamente, tramite i propri responsabili, alle audizioni tenutesi presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, al fianco del Presidente dell'Unione, nel corso dell'ultimo anno ha elaborato le prime osservazioni critiche a parte dell'articolato predisposto dalla Commissione ministeriale di studio Galoppi, nominata dal Ministro della Giustizia, per dare attuazione alla stessa legge delega.

I rilievi critici, che di seguito si riportano hanno riguardato il tema del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e il tema dei magistrati fuori ruolo.

Si allegano alla presente relazione, di modo da rendere più semplicemente comprensibili i rilievi sollevati si: la relazione illustrativa predisposta dalla Commissione Galoppi e di seguito il testo dell'articolato.

CONFERIMENTO E CONFERMA DI FUNZIONI DIRETTIVE E SEMIDIRETTIVE

La bozza prevede 14 nuovi articoli da inserire nel D.Lgs. 160/2006 e che dovrebbero attuare le previsioni dell'art. 2 comma 1 della legge delega n.71/2022.

1) Art. 1 della bozza: Forme e limiti della domanda

Limite: due o quattro domande?

La legge delega 71/2022 dispone, all'art. 2 comma 1, lettera a), di:

a) (...) prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

Il limite della due domande sembra doversi necessariamente intendere nel senso che ogni candidato non può presentare contemporaneamente più di due domande, siano esse per funzioni direttive e/o semidirettive. Le opzioni pertanto sono solo le seguenti: 2 domande per funzioni direttive, oppure 2 domande per funzioni semidirettive oppure 1 domanda per funzioni direttive e 1 per funzioni semidirettive.

Che questa sia la lettura più corretta emerge: 1) dal dato letterale: se il legislatore delegante avesse voluto ammettere la possibilità di presentare più di 2 domande contemporaneamente, l'avrebbe specificato (per esempio con la dizione di più di due domande di conferimento di funzioni direttive e di più di due domande di conferimento di funzioni semidirettive); 2) dal Dossier Studi del Senato del 02-05-2022 che, a pag. 28, esplicita in modo chiaro che la lettera a) specifica che in sede di attuazione della riforma il Governo dovrà prevedere che ciascun magistrato non possa presentare contestualmente più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive.

Al contrario la bozza dispone la possibilità di "raddoppio": all'art. 1 comma 3 prevede infatti che:

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Ordinamento Giudiziario



3. Ogni magistrato non può avere contemporaneamente pendenti più di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario

con ciò violando quanto previsto dalla legge 71/2022.

2) Art. 3 della bozza – Ordine di trattazione del procedimento e durata

La legge delega, all'art. 2 comma 1, lettera b), dispone di:

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione

L'art. 3 della bozza, ai commi 3 e 4, dispone generose deroghe al criterio dell'ordine temporale che finiscono per tradire completamente la legge delega; infatti si prevede che:

3. Una deroga alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1 è possibile, con provvedimento motivato della commissione, qualora la decisione definitiva sulla procedura precedente sia preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.

4. Un'ulteriore deroga alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1 è possibile, con provvedimento motivato della commissione, qualora la definizione anticipata di una procedura più recente sia imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scoperta dell'organico in misura superiore al 20% oppure dalla contestuale scoperta dell'incarico direttivo e di almeno il 50% degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.

Ergo, i motivi di deroga non sono gravi e giustificati ma solo oggettivi, criterio ampio e fumoso che lascia alla Commissione ampi spazi di manovra per motivare la deroga al criterio dell'ordine temporale. La violazione della legge delega appare ancora più evidente leggendo il comma 4 che sembra esplicitare proprio quei gravi e giustificati motivi raccordandoli alle scoperture di organico.

3) Art. 4 della bozza: Audizioni

La legge delega, all'art. 2 comma 1 lettera c), dispone che i vari candidati siano auditi sempre:

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salva, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti (...)

La possibilità di ridurre il numero dei candidati da audire è pertanto prevista solo nel caso in cui il loro numero sia eccessivamente elevato.



Al contrario, secondo l'art. 4 della bozza, tale numero sarebbe da identificarsi in 5 candidati:

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, procede all'audizione di tutti i candidati, ma quando il loro numero supera le cinque unità, l'audizione può essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione che, al riguardo, delibererà collegialmente tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti.

Francamente 5 candidati non sembrano essere un numero eccessivamente elevato e, dal momento che saranno scelti in base alle indicazioni di tutti i componenti della commissione, la previsione si presta a far dipendere l'individuazione dei candidati da ascoltare da criteri poco chiari e poco trasparenti.

4) Art. 5 della bozza: Fonti di conoscenza – Il parere dei COA e del CNF

La legge delega, sempre all'art. 2 comma 1 lettera c) dispone di:

stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

La legge delega parla di parere, senza altre specificazioni: il che implica che il COA ha la facoltà di esprimersi senza limitazioni e senza linee di indirizzo. Potrebbe essere un aspetto astrattamente positivo, ma è ragionevole ipotizzare che la vaghezza della norma lasci in realtà campo aperto al CSM per indicare le modalità e quindi i limiti del parere; un'indicazione normativa chiara e più dettagliata sarebbe una garanzia del perimetro nel quale il COA può e deve muoversi.

Al contrario la bozza, all'art. 5, mette un discutibile bavaglio a questa interlocuzione con l'avvocatura, prevedendo che:

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura deve tenere conto del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio in relazione all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, nonché degli eventuali pareri espressi, in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato, dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

(...)

3. Ai fini del conferimento delle funzioni direttive apicali e superiori giudicanti di legittimità, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive apicali e superiori requirenti di legittimità o funzioni direttive requirenti di legittimità, il Consiglio superiore deve tenere conto del parere espresso dal Consiglio nazionale forense e degli eventuali pareri espressi, in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato, rispettivamente dai magistrati della sezione di appartenenza e dai magistrati della Procura Generale, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.



4. I pareri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, o del Consiglio nazionale forense, e i pareri dei magistrati devono contenere la esclusiva rappresentazione di eventuali fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina.

Si noti che il successivo art. 6 della bozza assegna ai COA e al CNF solo 10 giorni per esprimere il parere.

Ergo abbiamo:

- I pareri dell'avvocatura sono limitati ai fatti specifici, criterio già presente nell'art. 11 dec. leg.vo 160/2006 in materia di valutazioni di professionalità e che, non a caso, negli anni ha visto pochissime segnalazioni;
- Per le funzioni di legittimità deve rendere il parere il CNF, cosa non prevista dalla Legge delega e priva di senso in quanto il CNF poco saprebbe dire su questo o quel candidato e dovrebbe necessariamente chiedere lumi al correlato COA territoriale: il tutto entro 10 giorni;
- Il CSM può sostanzialmente cestinare i pareri (anche) dell'avvocatura, reputandoli – ad libitum – non rilevanti ai fini della nomina.

5) Art. 6 della bozza: pareri e diritto di replica del candidato

L'art. 6 della bozza, oltre a disporre un termine modestissimo per consentire all'avvocatura di rendere il parere, prevede anche una sorta di diritto di replica del candidato, anche rispetto ai pareri del COA e del CNF:

3. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo, qualora ritenga rilevanti ai fini delle proprie determinazioni le informazioni contenute nei pareri di cui all'art. 5, ne dà immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio Superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione pareri in precedenza non ritenuti rilevanti dal Consiglio Giudiziario o dal Consiglio Direttivo, deve instaurare il contraddittorio con l'interessato.

L'art. 6 si pone ben oltre la legge delega in quanto:

- a) Estende al Consiglio Giudiziario e a quello Direttivo la possibilità di ritenere – ad libitum - non rilevanti i pareri (anche) del COA/CNF;
- b) Prevede un diritto di replica del candidato, tramite osservazioni scritte o audizione.

Né l'una né l'altra previsione trovano fondamento nella legge 71/2022.



6) Art. 8 della bozza: valutazione dei periodi in aspettativa e fuori ruolo

La legge delega all'art. 2 comma 1 lettera e) dispone di:

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico nonché alla natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

L'art. 8 comma 1 della bozza al contrario prevede che:

1. Nella valutazione delle attitudini organizzative non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa. Si tiene conto delle esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, soltanto se, congiuntamente:

a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della Giustizia, presso la Scuola Superiore della Magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali internazionali, comunque denominati, previsti da accordi cui l'Italia aderisce;

b) sono ritenute idonee, in base a criteri predeterminati dal Consiglio Superiore della magistratura, a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria.

Ergo, abbiamo:

- Porte spalancate per i fuori ruolo al Ministero della Giustizia, Scuola Superiore della Magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali internazionali, comunque denominati;

- Per questi magistrati, sarà il CSM a determinare i criteri in base ai quali tali esperienze saranno ritenute utili per gli incarichi direttivi e semidirettivi.

Tutto questo non è previsto dalla legge 71-2022.

Si noti che a pag. 5 della bozza è pure previsto un aumento del personale dell'organico del Ministero (ergo, anche di magistrati) da reclutare nella Scuola Superiore della Magistratura, portandolo a 65 unità.

7) Art. 10 della bozza: Conferme

La legge delega all'art. 2 comma 1 lettera g) dispone di:

prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del



presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

Come si vede, si parla di osservazioni, non di un parere, e non vengono posti limiti all'oggetto delle osservazioni del COA.

Al contrario, l'art. 10 della bozza prevede che:

1. Ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura deve tenere conto anche degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere espresso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal Consiglio Nazionale Forense, del parere del Presidente del tribunale o del Procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il Procuratore della Repubblica o il Presidente del tribunale.

2. I pareri e le osservazioni devono contenere l'esclusiva rappresentazione di eventuali fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attività direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma.

3. I pareri e le osservazioni vanno comunicati al magistrato per le sue eventuali osservazioni, comunque prima del parere reso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio Direttivo, quando i pareri e le osservazioni siano ritenuti rilevanti dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione pareri od osservazioni in precedenza non ritenuti rilevanti dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo deve instaurare il contraddittorio con l'interessato.

Anche ai fini della conferma, pertanto, abbiamo:

- Si prevede un parere dell'avvocatura, anziché osservazioni;
- Questo parere è sempre circoscritto ai fatti specifici;
- Il CSM può sempre cestinarlo, reputandolo non rilevante;
- Analogamente, anche il Consiglio Giudiziario può preventivamente non tenerne conto;
- E' previsto un diritto di replica del magistrato.

Tutto questo non è contemplato nella legge delega.

8) Art. 12 della bozza: limiti temporali per la partecipazione al concorso

L'art. 12 della bozza dispone che



1. Il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa.

2. La presente disposizione si applica solo a magistrati che hanno assunto un incarico direttivo o semidirettivo dopo l'entrata in vigore della presente disciplina.

Ergo, se si vuole concorrere per ulteriori incarichi direttivi o semidirettivi, si deve aver ricoperto l'incarico precedente per almeno 5 anni: ciò è conforme alla previsione della legge delega (art. 2 comma 1 lettera i).

Tuttavia questo limite non si applica agli incarichi assunti prima della nuova disciplina, con completa sanatoria del pregresso: ciò non è previsto dalla legge delega.

9) Art. 13 della bozza: cause ostative alla conferma

La legge delega, art. 2 comma 1 lettera l), dispone di:

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

L'art. 13 della bozza, al comma 1, riprende tale disposizione pari pari.

Tuttavia, ai commi successivi, si prevede che:

2. Tale rilevanza può essere attribuita solo ai provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

3. I provvedimenti rilevanti sono costituiti dalle tabelle degli uffici giudicanti e dai progetti organizzativi delle Procure della Repubblica nonché delle Procure Generali presso la Corte d'appello e presso la Corte di cassazione.

4. Quanto ai progetti organizzativi di cui al comma 3, relativi agli uffici requirenti, possono assumere rilievo solo i provvedimenti consiliari di non approvazione per violazione dei principi generali dettati dal Consiglio superiore della magistratura, ma non anche gli eventuali rilievi e osservazioni che il Consiglio abbia formulato in materie diverse.

Ergo, abbiamo:

- al comma 2 si restringe il margine di manovra della valutazione, assumendo rilievo solo i casi di violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate;



- al comma 4 e solo per i progetti organizzativi delle Procure che siano stati bocciati, rilevano solo le bocciature per violazione dei principi generali dettati dal Consiglio superiore della magistratura, ma non anche gli eventuali rilievi e osservazioni che il Consiglio abbia formulato in materie diverse

Tutto questo non è previsto nella legge delega.

10) Art. 14 della bozza: progetti organizzativi delle Procure e conferme

Solo per le conferme di incarichi direttivi e semidirettivi delle Procura, l'art. 14 della bozza prevede che il CSM debba valutare la capacità del magistrato di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

Tuttavia, al comma 2 è previsto il “salvataggio” del dirigente che chieda di essere confermato ma che non sia riuscito a dare piena e compiuta attuazione al progetto organizzativo:

2.La capacità di dare compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo è da considerare equipollente all'impegno positivamente profuso per la concreta attuazione del progetto in presenza di situazioni impeditive non dipendenti dalla colpa del dirigente.

Ergo, basterà una qualsiasi situazione impeditiva non dipendente dalla colpa del dirigente (si pensi alle consuete carenze di organico) per giustificare la mancata piena attuazione del progetto organizzativo e considerare al contempo l'impegno positivamente profuso dallo sfortunato dirigente come equipollente all'aver dimostrato la capacità di attuare quello che non ha attuato.

In disparte il fatto che simile “salvataggio” non è contemplato per i giudicanti (e ci si chiede il perché), in ogni caso quanto sopra non è previsto nella legge delega.

– MAGISTRATI FUORI RUOLO

La legge n.71/2022, all'art. 5, individua i principi per il collocamento fuori ruolo.

1) Limiti temporali di esercizio delle funzioni giudiziarie (10 anni / 3 anni)

L'art. 5 I comma lettere e) e f) legge 71/2022 incarica il legislatore delegato di prevedere una coppia di requisiti congiunti: per collocare un magistrato fuori ruolo, occorre che abbia effettivamente esercitato le funzioni giudiziarie per 10 anni e, se è già stato precedentemente collocato fuori ruolo, devono essere trascorsi almeno tre anni da che ha (ri)preso possesso nell'ufficio giudiziario; le ipotesi di deroga al secondo requisito devono essere indicate dal legislatore delegato in modo tassativo:

e) prevedere che il magistrato, al termine di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni (questa precisazione non c'è nella bozza, è una svista? Ma è meglio così), possa essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;



f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scoperta di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

L'art. 4 della bozza (pag.73) attua l'art. 5 lett. e) e f) prevedendo che le due condizioni ricorrano congiuntamente; al comma 4 si prevedono le deroghe al limite del triennio, che sono state integralmente lasciate al legislatore delegato.

4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettera b) non si applica:

a) per gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3;

b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;

c) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia;

d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;

e) (la e barrata significa che questa lettera è eliminata?) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri, singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente alle funzioni di capo o vice-capo nonché di segretario generale o vicesegretario generale presso la Presidenza del consiglio dei ministri;

f) (la f barrata significa che questa lettera è eliminata?) incarichi di cui all'art. 11 comma 3 e per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni nonché per gli incarichi di esperto giuridico nelle Rappresentanze permanenti dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York e Vienna, l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la Corte penale internazionale.

Nel testo le lettere e) e f) sono barrate.

Non si capisce se questo significhi che sono state eliminate, o che lo saranno, o che la Commissione esprime incertezza sul punto, o è solo un refuso di stampa.

Se l'ipotesi corretta fosse quella del mero refuso di stampa, le deroghe riguarderebbero tutti i gli incarichi di maggior potere, di collaborazione e contatto con i vertici ministeriali, non tanto con riferimento alla lettera f), quanto con riferimento alle deroghe previste dalla lettera e).



In ogni caso non sono condivisibili le deroghe che riguardano gli incarichi presso la Scuola Superiore della Magistratura e il CSM e soprattutto che riguardano le funzioni di Capo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministero della Giustizia.

Non va dimenticato che si tratta di magistrati già collocati fuori ruolo e secondo la regola generale introdotta dalla riforma, dovrebbero svolgere le loro funzioni giurisdizionali per almeno tre anni, prima di un nuovo collocamento fuori ruolo.

La bozza di decreto attuativo, sostanzialmente, elimina anche questo piccolo ostacolo al fuori ruolo perenne.

Poco era stato fatto nella delega, che si traduce in quasi nulla della bozza delegata e l'ampio ventaglio di deroghe consente un costante "tornello" tra un incarico e l'altro.

Non si capisce per quale ragione il termine dei tre anni non debba valere per questi incarichi.

Il "triennio di intervallo" era già previsto dalla circolare del Csm sugli incarichi extragiudiziari, con alcune deroghe molto simili (circolare P13778 del 2014 e succ. mod., art. 116). Tendenzialmente la bozza di decreto delegato riproduce la circolare già in essere. Nulla cambia...

2) L'interesse dell'amministrazione di appartenenza

L'art. 5 lett. c) e d) della legge 71/2022 demanda la disciplina di un ulteriore requisito, quello dell'interesse della PA di appartenenza (quindi del Ministero di Giustizia) a che un magistrato sia destinato a funzioni non giudiziarie; tale requisito deve essere ancorato a criteri oggettivi:

d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

Al contrario, nell'art. 5 comma V della bozza si prevede che

L'interesse dell'amministrazione è sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri oppure incarichi presso organismi dell'Unione europea o organismi disciplinati da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce.

In sostanza, nei casi del predetto V comma, tra cui gli incarichi apicali al Ministero di Giustizia, l'interesse dell'amministrazione è presunto ex lege, con buona pace dei criteri oggettivi voluti dalla legge delega. E' di fatto in contrasto alla norma che richiede di verificare l'interesse dell'amministrazione di appartenenza.



3) Scoperture dell'ufficio giudiziario di provenienza

a) L'art. 6 della bozza (pag. 75) esclude di poter collocare fuori ruolo il magistrato che sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

La legge delega non contempla questo pur apprezzabile presupposto ma andrebbe specificato maggiormente il concetto di gravi reati (quali? Quelli del 407 cpp?).

Al comma successivo però questa previsione viene attenuata. Ricorda molto la circolare CSM P13778 del 2014 e succ. mod., art. 106, commi 3 e 4.

Anche in questo caso il decreto delegato riproduce, in sostanza, lo status quo delineato dalla normativa del CSM

b) L'art. 5 comma 1 lett. f) della legge delega dispone di

f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scoperta di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno

Non sono previste deroghe nella legge 71/2022.

Al contrario, l'art. 6 della bozza (pag. 75) prevede che il CSM possa non tenere conto né delle scoperture di organico né della pendenza di procedimenti per gravi reati

in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3.

Gli organi di cui all'art. 11 III comma sono quelli all'estero, compresi quelli presso Corti internazionali, quello di procuratore europeo e di magistrato di collegamento. In questi casi come pure per gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale (e non sono pochi), omnia licet. Anche questa norma riprende in parte la circolare P13778 (art. 106, comma 4).

4) Limite massimo del collocamento fuori ruolo

L'art. 5 comma 1 lett. g) della legge delega dispone di

g) stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;



L'art. 11 comma II della bozza (pag. 78) prevede l'applicazione del termine massimo decennale

Per tutti gli incarichi di cui all'art. 4, comma 4, lettere b), c), d) ed e), nonché per tutti gli incarichi presso gli organi di autogoverno, il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni

Tra gli incarichi elencati dall'art. 4 comma 4 della bozza abbiamo anche

- incarichi di segretario generale e vice-segretario generale o segretario delegato presso la Scuola superiore della magistratura (lett.b)
- i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti (lett. d)

con la conseguenza di estendere il termine decennale anche a incarichi non contemplati dalla legge delega, vale a dire incarichi presso la Scuola Superiore della Magistratura e presso autorità indipendenti.

Inoltre, il comma III dell'art. 11 supera il limite decennale, in violazione della legge delega, in quanto per gli incarichi di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento all'estero non si applica alcun limite massimo di permanenza, né di 7 né di 10 anni.

La legge delega si limita, infatti, a richiamare le deroghe al termine decennale dettate dall'art. 1 comma 70 della legge 6 novembre 2012, n. 90 (c.d. legge Severino), che però si riferisce solo: "ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

Appare evidente che "procuratore capo europeo", di "procuratore europeo", e "magistrato di collegamento all'estero", non possono in nessun caso essere ricondotti alla definizione di "componenti delle Corti internazionali comunque denominate".

5) Numero massimo dei magistrati fuori ruolo

L'art. 5 comma 1 della legge delega alla lett. h) dispone di

h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

La bozza non sembra rispettare questo principio:

Attualmente i magistrati collocabili fuori ruolo sono 200 (art. 1bis d.l. 143/2008, lettera M della Tabella allegata), oltre a quelli destinati presso CSM, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Di questi 200 possono essere destinati al Ministero di Giustizia non più di 65 unità (art. 19 dec. leg.vo n. 300/1999).

L'art. 13 della bozza (pag. 78) riduce il primo limite numerico a 180 e il secondo a 60 (forse 40) unità:

1. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi:

- a) ordinari, numero 180 unità;
- b) amministrativi, numero 25 unità;
- c) contabili, numero 25 unità.

2. In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 60 [40] unità.

La riduzione è minima, anzi risibile, basti pensare che, stando a quanto risulta dal sito internet del CSM i magistrati attualmente fuori ruolo sono n. 162, cui se ne sommano 35 collocati presso Presidenza della Repubblica, CSM e Corte Costituzionale, per un totale di 197.

La “riduzione” del numero massimo a 180 comporta in concreto una riduzione risibile, pari a 17 magistrati in meno rispetto allo *status quo*.

Nulla viene poi detto in ordine alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, se non per incarichi delle tre tipologie indicate al comma 2.

Soprattutto, al comma 3 dell'art. 13 della bozza si prevede una sorta di compensazione tra una tornata e l'altra per solo due tipi di incarichi:

6) Normativa transitoria

L'art. 15 della bozza (pag. 79) prevede che la nuova normativa si applichi solo a incarichi conferiti o autorizzati dopo la pubblicazione del decreto delegato:

1. La disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la pubblicazione del presente decreto.

Al II comma si dispone che:

2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della pubblicazione del presente decreto, si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico.

Per incarichi extragiudiziari già in corso, pertanto, non cambierà assolutamente nulla.

Inoltre al III comma si precisa che



3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto. La durata del precedente incarico è computata nel termine complessivo, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale o presso gli organi di governo autonomo

In tal modo per incarichi al CSM, Corte Costituzionale o Presidenza della Repubblica, già in corso, la durata di un precedente incarico extragiudiziario non è computata nel termine massimo complessivo di 10 anni. Per fare un esempio pratico, sembrerebbe che, avendo già fatto 9 anni presso uno dei tre organi predetti, si possa autorizzare un prolungamento per altri 10 anni.

Si allegano:

Relazione illustrativa Commissione Galoppi;
Articolato normativo Commissione Galoppi.

Firenze, 6-8 ottobre 2023

I Co-responsabili

Rinaldo Romanelli
Gaetano Sassanelli

Relazione illustrativa

Introduzione

Le legge n.71 del 17 giugno 2022 ha conferito delega al Governo *“per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”*.

Al fine di dare attuazione ai principi di delega espressi in tali materie la Commissione, nella consapevolezza della portata, in alcuni casi, radicalmente innovativa dei medesimi, ha convenuto sulla necessità, in specie con riferimento al tema dell'accesso alle funzioni di legittimità (attualmente disciplinato dall'art.12 del d.lgs. n.160 del 2006) ed alle valutazioni di professionalità (la cui vigente disciplina è contenuta nell'art.11 del d.lgs. n.160 del 2006), di attuare la delega mediante un intervento che, pur contemplando in alcuni casi delle interpolazioni del testo vigente, fosse affidato anche alla elaborazione di un sistema di norme integralmente sostitutive di quelle vigenti.

Anche in ordine alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e al collocamento dei magistrati fuori dal ruolo organico, la Commissione ha ritenuto di procedere alla elaborazione di una proposta di articolato autonomo, sostitutivo della normativa vigente.

Tale tecnica legislativa è stata ritenuta la più idonea in attesa della necessaria opera di risistemazione della normativa ordinamentale da attuarsi, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 4° della Legge delega, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'art.17 bis, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, allo scopo di pervenire ad una raccolta organica delle disposizioni vigenti.

Nel predisporre l'articolato normativo la Commissione è stata guidata dalla necessità di assicurare non solo l'attuazione fedele del proposito riformatore esplicitato dal Legislatore delegante, ma anche l'individuazione di un dettato rispettoso della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'art. 42, comma 1° della Legge n.71 del 2022 e della ulteriore previsione, contenuta nel secondo alinea del medesimo comma, secondo la quale le amministrazioni interessate *“provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

Prima di procedere all'illustrazione nello specifico delle scelte relative a tutti i profili della disciplina ordinamentale interessati dalla delega, occorre evidenziare gli aspetti di carattere generale che ne rappresentano il tratto di forte innovazione e che la Commissione ha ritenuto di valorizzare.

In questa direttrice si collocano, innanzi tutto, le previsioni volte ad assicurare l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 ai procedimenti amministrativi che ineriscono alla disciplina ordinamentale nei suoi vari aspetti, garantendo la predeterminazione della durata dei procedimenti, l'organizzazione delle scansioni endoprocedimentali, la certezza delle decisioni e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Non meno rilevante, sul piano dell'innovazione, risulta il complesso delle previsioni finalizzate, da un lato, a valorizzare e garantire la partecipazione dei magistrati e dell'Avvocatura ai procedimenti di valutazione di professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi; dall'altro, a riorganizzare, in ottica di razionalizzazione, le fonti di conoscenza a disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura per l'esercizio delle sue attribuzioni.

La Commissione, inoltre, ha inteso valorizzare il ruolo costituzionale dell'Organo di autogoverno, quale garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Ordine Giudiziario, mediante la previsione di chiari e trasparenti criteri di indirizzo della discrezionalità decisionale.

Da ultimo, si è inteso razionalizzare la disciplina sul collocamento fuori ruolo finalizzata, per un verso, a restituire centralità alle funzioni giudiziarie e, per altro verso, ad agevolare i percorsi professionali fuori del ruolo organico più direttamente funzionali alla giurisdizione quali, ad

esempio, gli incarichi internazionali caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o di supporto alle stesse.

La Commissione ha svolto i suoi lavori in totale sintonia, con metodo dialogico attuato attraverso un confronto continuo di opinioni, orientato ad una sintesi virtuosa di tutte le sensibilità culturali presenti, con specifico riferimento al fondamentale ruolo dell'Avvocatura e di tutte le magistrature.

Capitolo I

Accesso in magistratura e Scuola Superiore della Magistratura.

In tema di accesso in magistratura l'articolo 4 della Legge n.71 del 17 giugno 2022 nel dettare principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dell'accesso alla magistratura, delinea la finalità dell'intervento formativo mediante l'abbandono dell'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo.

In relazione a tale aspetto la Commissione ha innanzi tutto osservato come la lettera a) della citata disposizione, nella quale si evidenzia la necessità di ricondurre il concorso per l'accesso in magistratura ad un concorso di primo grado, sia già stata attuata con l'art. 33 del d.l. 23 settembre 2022, n. 144 (convertito con modificazioni con la l. 17 novembre 2022, n. 175) il quale, nel modificare l'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160, in relazione ai requisiti per l'ammissione al medesimo concorso, ha sostituito la lettera h) con la seguente previsione: "i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni".

In tema di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari disciplinato dall'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013, attua il contenuto dell'art. 4, comma 1, lett. c) della l. 71 del 2022, consentendo l'anticipo dell'inizio del tirocinio a seguito del superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea. Al riguardo si è ritenuto implicito, nel criterio di delega, il mantenimento di tutti gli altri requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 73, con la conseguenza che coloro che intendono accedere al tirocinio dopo il conseguimento dell'ultimo esame di un corso di laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale devono aver riportato una media di almeno 27 su 30 negli esami indicati e non debbono aver compiuto trenta anni di età.

Le modifiche di cui al d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 consentono di attuare la previsione che affida alla Scuola Superiore della Magistratura il compito di organizzare corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

L'assegnazione di tale competenza ha innanzi tutto richiesto di aggiornare l'elenco contenuto all'art.2 del menzionato decreto legislativo così da prevedere, mediante l'aggiunta della lettera o-bis), l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato onorario quale oggetto dei compiti per la cui attuazione la Scuola Superiore è proposta.

All'esito dell'attribuzione di tale nuova materia si è conseguentemente reso necessario innovare il compendio normativo mediante l'individuazione di un nuovo Titolo denominato "Titolo I-bis" contenente le "Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario" e composto da tre articoli diretti a definire la cornice delle nuove attribuzioni affidate alla S.S.M.

La Commissione ha osservato come i principi di delega non attribuiscono alla Scuola la competenza esclusiva nell'organizzazione dei corsi di preparazione – non escludendo quindi che altri soggetti come le Università possano organizzare analoghe iniziative – né prevede un accesso ai corsi di qualunque aspirante. L'articolo 17 sexies, in conformità alla delega contenuta all'art.4, comma 1, lett. c), circoscrive dunque la platea dei destinatari dei corsi alle due categorie specifiche ivi espressamente menzionate: coloro che hanno in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e gli addetti all'ufficio del processo.

La previsione che in entrambi i casi - quindi anche per coloro che vantino il titolo di addetto all'ufficio per il processo - si debbano rispettare i requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha imposto la necessità di prevedere che non sia sufficiente possedere tali qualifiche essendo altresì necessario l'aver «*riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110*» nonché un'età anagrafica inferiore ai trenta anni.

La S.S.M., nell'esercizio della propria autonomia e tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.

Sul programma dei corsi e le modalità di svolgimento, l'art.17 *octies* specifica che i corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola e sono organizzati secondo le modalità previste nello statuto della Scuola.

In attuazione di quanto esplicitamente previsto dal principio di delega, l'art.17 *octies*, stabilisce altresì che i costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.

La Scuola Superiore della Magistratura è un ente pubblico non economico, istituito con d.lgs. 30 gennaio 2006 n. 26, che ha, in via esclusiva, competenza sull'aggiornamento e sulla formazione iniziale dei magistrati; le sue finalità sono dettate dall'art. 2 del citato decreto legislativo. Per l'espletamento dei propri compiti la Scuola, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. citato, si avvale di personale assegnato dal Ministero della giustizia o comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a 50 unità. Tale personale si deve occupare, nelle sedi di Roma, Scandicci e Napoli, di tutte le incombenze necessarie alla organizzazione dei corsi, dalla logistica per discenti e docenti, alle nomine, all'assistenza in fase di svolgimento, alla raccolta del materiale. Altre unità di personale si occupano degli aspetti contrattuali, contabili e di bilancio, di rimborsi e pagamenti, del sito, delle pubblicazioni, dei contatti istituzionali.

La Commissione ha avuto modo di verificare come, con le risorse di personale a disposizione, la Scuola sia riuscita a soddisfare circa l'80% della domanda di formazione dei magistrati ordinari organizzando, per il solo anno 2022, 146 corsi, cui hanno partecipato n. 10989 discenti.

Per assicurare l'adempimento dei compiti attuali e far fronte alla nuova competenza derivante dalla realizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura, certamente necessitanti di un significativo impiego di risorse umane, materiali e un complesso impegno organizzativo, considerati altresì i compiti che nel tempo si sono aggiunti alle funzioni che fanno capo alla Scuola (organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado per la durata di tre settimane), si è dunque reso necessario l'incremento dell'organico da cinquanta a sessanta cinque unità con corrispondente modifica dell'art. 1, comma 4 d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.

Al riguardo deve osservarsi che il predetto aumento, oltre a risultare necessario in conseguenza delle nuove gravose competenze attribuite alla Scuola in punto di formazione degli aspiranti all'accesso in magistratura, appare comunque rispettoso della clausola di invarianza sia finanziaria che di organico contenuta nel già ricordato art.42 della Legge n.71 del 2022 incidendo la modifica, unicamente, sul numero complessivo del personale dell'organico del Ministero della giustizia o (tramite comando) di altra amministrazione di cui la Scuola può avvalersi.

Infine, con riguardo alle prove di accesso in magistratura, il nuovo comma 3 dell'articolo 1 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 puntualizza la finalità della prova scritta, specificando che debba avere la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento e che nello svolgimento di tre elaborati scritti, le materie

tradizionali (diritto civile, penale e amministrativo) siano affrontate anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la prova orale, invece, nell'elenco delle materie indefettibili si aggiunge quella del diritto della crisi e dell'insolvenza, in linea con l'obiettivo, ricavabile dal PNRR, che, a completamento della riforma sulla crisi di impresa, sia garantita la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie che si occupano di tale materia. Viene infine aggiornata la dizione della materia del diritto dell'Unione europea mentre viene espunta, tra le materie della prova orale, quella diritto tributario, stante la prescrizione contenuta nella delega di ridurre il numero e la professionalizzazione della corrispondente magistratura di cui alla recente riforma (Legge n.130 del 31 agosto 2022).

Capitolo II

Valutazione di professionalità del magistrato

La legge n. 71 del 2022 ha delegato il Governo, all'articolo 3, ad adottare disposizioni anche in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati.

Nel proporre le modalità di attuazione della delega così conferita, i lavori della Commissione hanno suggerito il ricorso alla tecnica della novellazione dei testi normativi vigenti, in considerazione del fatto che in questo caso i criteri dettati dal legislatore non richiedevano una integrale riscrittura delle attuali disposizioni bensì una serie di interventi mirati.

Si è quindi immaginato di intervenire, in particolare, sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che disciplina appunto la progressione economica e di funzioni dei magistrati, e al contempo sono state individuate le disposizioni che richiamavano quelle novellate, al fine di procedere all'indispensabile coordinamento normativo.

1. Il fascicolo personale del magistrato.

In primo luogo, nel dare attuazione al criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) della legge n. 71 del 2022 – che richiedeva di *«prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione»* e quindi di *«stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato»* - si è prevista l'introduzione di una norma dedicata appunto al fascicolo personale del magistrato, sinora disciplinato (oltre che dalle disposizioni generali in tema di pubblici dipendenti) solo dalla normazione secondaria dettata dal Consiglio superiore della magistratura. La sede in cui inserire la nuova disposizione è stata individuata nel capo II del d.lgs. n. 160 del 2006, dedicato alle *«Funzioni dei magistrati»*, e precisamente dopo l'articolo 10, che declina le diverse tipologie di funzioni dei magistrati, e prima dell'articolo 11, relativo appunto alle valutazioni di professionalità. Si è quindi previsto un nuovo articolo 10-bis, rubricato *«Fascicolo personale del magistrato»* e composto da due commi.

Il comma 1 prevede in via generale l'istituzione, presso il Consiglio superiore della magistratura, del fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità informatica (come è ormai doveroso) e destinato a raccogliere le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati. Al riguardo, si è ritenuto opportuno lasciare alla normativa secondaria del Consiglio la definizione delle modalità di tenuta del fascicolo e di inserimento dei relativi atti, trattandosi di disciplina di natura 'tecnica' e suscettibile di modifiche in funzione dell'aggiornamento dei sistemi informatici.

Il comma 2, poi, prevede che una apposita sezione del fascicolo personale sia costituita dal fascicolo per la valutazione del magistrato, nel quale, secondo quanto previsto dalla legge delega, saranno inseriti, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare:

- a) il complesso dell'attività svolta, compresa quella di natura cautelare, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo;
- b) la tempestività nell'adozione dei provvedimenti;
- c) la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;
- d) ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione di professionalità e della valutazione delle attitudini in vista del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi nonché delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

2. Le valutazioni di professionalità. I diversi profili di innovazione

Esaminando poi le modifiche apportate all'articolo 11 del d.lgs. n. 160 del 2006 («*Valutazione della professionalità*»), è opportuno premettere che al fine di contenere entro limiti accettabili la lunghezza dell'articolato di risulta si è ritenuto opportuno suddividerne il contenuto precettivo, lasciando nello stesso articolo 11 le disposizioni generali attinenti alla valutazione e spostando in due nuovi articoli quelle relative al procedimento per la valutazione (articolo 11-bis) e all'esito finale di questa (articolo 11-ter).

Per quanto riguarda nel dettaglio l'articolo 11, si è disposto l'inserimento, in calce al comma 1 dedicato alla periodicità quadriennale ed al numero delle valutazioni, della disposizione secondo cui – in stretta aderenza al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) - ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi a livello nazionale o locale, sia svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali. Rispetto alle previsioni della legge delega si è specificato che anche gli incarichi svolti nell'ambito del Governo, delle regioni o degli enti locali cui si riferisce la norma sono incarichi di natura politica (quali quelli di Ministro, Sottosegretario, Assessore), tale essendo evidentemente la *ratio* della norma; ciò al fine di prevenire possibili dubbi interpretativi che estendessero la previsione ad incarichi quali quelli aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative presso i Ministeri, in relazione ai quali il quadriennio utile per la valutazione matura regolarmente e le successive disposizioni prevedono una specifica disciplina.

Al successivo comma 2, lettera a) si è inserito, in relazione all'indicatore della capacità, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio, come richiesto dal criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Si è al riguardo ritenuto necessario dettare una definizione normativa del concetto di «*grave anomalia*», al fine, da un lato, di prevenire interpretazioni e prassi difformi nell'ambito delle diverse consiliature o tra i diversi consigli giudiziari e, dall'altro, di non rischiare di “ingessare” l'attività di interpretazione delle norme inducendo il magistrato, in vista della propria valutazione di professionalità, ad adeguarsi agli orientamenti espressi dal giudice di grado superiore: circostanza, questa, non voluta dal legislatore delegante e potenzialmente contrastante con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza del magistrato.

Si è così proposto di prevedere che costituiscano indice di grave anomalia il rigetto delle richieste o la riforma e l'annullamento delle decisioni del magistrato, «*ove assumano, anche in rapporto agli esiti delle decisioni e delle richieste adottate dai magistrati appartenenti al medesimo ufficio, carattere di marcata preponderanza e di frequenza rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato*», ancorando così il concetto di «*grave anomalia*» ad un dato sostanzialmente statistico-comparativo. Si è poi precisato che la valutazione circa la sussistenza di gravi anomalie deve essere svolta tenendo conto delle funzioni esercitate e della loro natura monocratica o collegiale, giacché anche questo è un profilo che certamente merita di essere tenuto in considerazione allo scopo che qui interessa. Si è infine escluso, proprio in nome dei principi di autonomia e indipendenza del

magistrato, da un lato, e, dall'altro, di necessaria prevedibilità delle decisioni e di tutela della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, che possa costituire *«grave anomalia»* la riforma del provvedimento o il rigetto della richiesta *«determinata dalla decisione del magistrato motivata in difformità dal consolidato orientamento giurisprudenziale, che pure abbia dimostrato di conoscere e col quale si sia confrontato»*. Così facendo, si è attribuito rilievo alla colpevole ignoranza degli orientamenti espressi – ad esempio – dalla Corte di appello o dalla Corte di cassazione, ma al contempo si è garantita ai magistrati la possibilità di coltivare orientamenti difformi da quelli già espressi, purché supportati da adeguata motivazione che dia conto delle ragioni del dissenso rispetto a questi e ciò nella consapevolezza che proprio l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali costituisca un volano indispensabile al fine di assicurare che questi risultino al passo rispetto non solo alle modifiche normative ma anche al mutato sentire sociale.

Il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022 demanda al Governo di prevedere che, sotto il profilo della "laboriosità", *«sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98»*. A tale criterio si è data attuazione intervenendo sulla disposizione relativa all'indicatore in questione (articolo 11, comma 2, lettera b) aggiungendo, in fine, il riferimento al *«contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»*. Nel trasporre in norma il criterio di delega si è tenuto conto del fatto che i programmi di gestione concernono l'attività dell'ufficio o della sezione, e non del singolo magistrato. Più che al rispetto del programma di gestione da parte del magistrato, quindi, si è ritenuto preferibile fare riferimento al contributo da questo fornito all'attuazione del programma medesimo, dal momento che la valutazione di professionalità deve avere ad oggetto l'attività svolta dal singolo magistrato interessato.

Al comma 3 dell'articolo 11 è stato espunto dal corpo della disposizione il riferimento al termine di novanta giorni assegnato al Consiglio superiore della magistratura per l'emanazione della disciplina di attuazione, per mere ragioni di coordinamento normativo: intervenendo con lo strumento della novella su un testo già esistente, e in relazione al quale era già stata emessa la normativa secondaria di cui si è detto, per evitare dubbi interpretativi si è ritenuto preferibile eliminare la previsione, destinata ad essere inserita in una norma transitoria con la quale concedere al Consiglio superiore della magistratura analogo termine per adeguare la normativa secondaria alle nuove disposizioni.

Alla lettera a) del comma 3 è apportata una mera modifica di coordinamento, in conseguenza della suddivisione in più articoli delle disposizioni prima contenute nel solo articolo 11.

Con la novella della lettera c) del comma 3 si dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 1), che richiede che l'autorelazione del magistrato in valutazione *«contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità»* e *«sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura»*.

In particolare, si è previsto che il Consiglio superiore della magistratura definisca i criteri e i moduli da utilizzare per la relazione del magistrato, il rapporto del dirigente dell'ufficio e il parere del consiglio giudiziario, e si è precisato che il modulo per la relazione debba contenere esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalità, anche con specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione. Si è inoltre precisato che gli atti dovranno essere ispirati a principi di sinteticità e chiarezza e che il Consiglio superiore della magistratura ne indicherà i limiti massimi di lunghezza, al fine di semplificare e rendere più snello l'iter del procedimento di valutazione.

La Commissione ha inoltre proposto di intervenire anche sulla lettera d) del comma 3 al fine di sopprimere la previsione secondo cui gli indicatori dell'attitudine direttiva devono essere individuati dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con il Ministro della giustizia: si

tratta di disposizione che ad oggi, trascorsi oltre 15 anni dalla sua entrata in vigore, è rimasta inattuata in quanto foriera di problemi applicativi.

Si è infine proposta l'introduzione nel medesimo comma 3 di una lettera d-bis) in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la quale prevede che il giudizio positivo sia articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo». A questo scopo, si è qui previsto che il Consiglio superiore della magistratura debba indicare i criteri sulla base dei quali esprimere tale giudizio.

La Commissione ha inoltre proposto, come si è detto in premessa, di stralciare i commi da 4 a 14 dell'articolo 11, relativi all'iter procedimentale e agli esiti della valutazione di professionalità, per riprodurre le loro disposizioni in due nuovi articoli, a fini di maggiore chiarezza e organicità del dettato normativo.

Al comma 16, relativo alla valutazione di professionalità di magistrati fuori ruolo, è stato aggiunto il riferimento ai magistrati in aspettativa, al fine di coordinare la disposizione con le norme di nuova introduzione in tema, appunto, di fuori ruolo e aspettativa. Nel secondo periodo si è inserito il riferimento ai soli magistrati in «aspettativa senza assegni» per far sì che fosse attribuita alla competenza del consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma la redazione dei pareri per i soli magistrati collocati in una posizione di aspettativa sostanzialmente equiparabile a quella di fuori ruolo, ma non anche quelli dei magistrati collocati in aspettativa ad esempio per motivi di salute, per i quali il parere continuerà ad essere espresso dal consiglio giudiziario competente rispetto all'ufficio giudiziario cui sono assegnati.

Il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 4) richiedeva di prevedere che «*i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio*»; a ciò si è provveduto mediante inserimento della relativa previsione, ripresa pressoché testualmente, in un nuovo comma 16-bis dell'articolo 11.

Del pari, si è data attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il quale richiede di «*prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati [...] il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell'ordine degli avvocati*», con un aggiuntivo comma 16-ter. Per rendere più agevole l'attività amministrativa si è previsto che il Consiglio superiore della magistratura comunichi l'elenco al consiglio giudiziario, e questo a sua volta lo trasmetta al Consiglio dell'ordine degli avvocati interessato.

Al comma 17 viene apportata una modifica di coordinamento, in conseguenza della suddivisione delle disposizioni contenute nell'originario articolo 11 in più articoli.

L'articolo 11-bis, come detto, è introdotto al fine di dedicare uno specifico articolo alle disposizioni che disciplinano il procedimento della valutazione di professionalità. Esso contiene quindi le disposizioni attualmente previste dai commi da 4 a 8 nonché dal comma 14 del vigente articolo 11, con le modifiche e le integrazioni di seguito descritte.

Alla lettera b) del comma 1 (già comma 4 dell'art. 11) si specifica che la relazione del magistrato sul lavoro svolto deve essere redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura, e che in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione deve allegare alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata (ad esempio, i corsi organizzati in qualità di componente della struttura per la formazione decentrata), in attuazione di quanto previsto dalla legge delega all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 1) e lettera e).

La lettera d) del comma 1 dà attuazione al già richiamato principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il quale richiede di prevedere che ai fini della valutazione relativa all'indicatore

della capacità «*il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio*»; l'espressione viene riportata in maniera sostanzialmente testuale nel nuovo testo normativo.

La lettera e) del comma 1 corrisponde al comma 4, lettera d) dell'attuale articolo 11, al quale è apportata una modifica di mero coordinamento.

Alla lettera g) del comma 1, corrispondente al comma 4, lettera f) del testo attualmente vigente, è stata aggiunta la sola specificazione che le segnalazioni del Consiglio dell'ordine, già previste dalla disciplina, possono essere relative a fatti che incidono sulla professionalità del magistrato sia in senso positivo che in senso negativo, in armonia con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Al comma 3 dell'articolo 11-bis, corrispondente all'attuale comma 6 dell'articolo 11, oltre ad una modifica di mero coordinamento è stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in modalità semplificata quando si ritenga di dover confermare il giudizio positivo formulato dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 2 della legge delega.

Il comma 5 corrisponde all'attuale comma 14 dell'articolo 11, rispetto al quale reca un mero coordinamento normativo.

Ai commi 6 e 7 (il primo dei quali corrispondente al comma 8 del vigente articolo 11) si dà attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), n. 3, prevedendo che il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità del magistrato «*esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato*», prevedendosi altresì che, nel caso in cui si ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva il Consiglio, in un'ottica di semplificazione della procedura valutativa, possa esprimere il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.

Il nuovo articolo 11-ter è infine relativo ai possibili esiti della valutazione di professionalità in termini di giudizio “positivo”, “non positivo” o “negativo”, e alle conseguenze di questi ultimi.

Nel dettaglio, il comma 1 corrisponde al comma 9 dell'articolo 11, al quale è apportata una modifica di mero coordinamento.

Il comma 2 attua il criterio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), prevedendo che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, sulla base, come detto, dei criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

I commi 3, 4 e 5 riproducono i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 11 oggi in vigore, mentre i commi 6 e 7 danno attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), prevedendo, rispettivamente:

- che dopo un primo giudizio “non positivo” possa essere espresso, in sede di rivalutazione, un secondo giudizio dello stesso tenore (e quindi non necessariamente “negativo”), ma in questo caso agli effetti negativi già previsti si aggiungono la perdita, per il successivo anno, del diritto all'aumento periodico di stipendio e l'impossibilità, per il medesimo periodo, di accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità;

- che dopo un primo giudizio “negativo” è possibile esprimere un giudizio “non positivo”, ma in questo caso agli effetti negativi già previsti per questo ultimo tipo di provvedimento si aggiungono, anche in questo caso, la perdita, per il successivo anno, del diritto all'aumento periodico di stipendio e l'impossibilità, per il medesimo periodo, di accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità.

Il comma 8 riproduce il comma 13 dell'attuale articolo 11, mentre il comma 9 prevede un rinvio alla disciplina dell'audizione del magistrato già vigente e che si prevede di inserire nel nuovo articolo 11-bis.

Le modifiche apportate all'articolo 51 del d.lgs. n. 160 del 2006 nonché all'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, all'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'articolo 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 e all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituiscono mero coordinamento normativo conseguente alla soppressione di alcuni commi del vigente articolo 11 e all'inserimento delle relative disposizioni negli articoli 11-bis e 11-ter.

Capitolo III **Consiglio direttivo e consigli giudiziari.**

Parallelamente alla revisione del procedimento volto alla valutazione di professionalità del magistrato, la Legge delega n.71 del 2022, attraverso i criteri esplicitati nell'ambito dell'art.3, 1° comma, lett. a), ha introdotto sostanziali modifiche riguardanti la vigente disciplina in tema di Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e di consigli giudiziari presso le Corti di appello attribuendo, alla componente laica presente all'interno dei predetti Organi, il diritto di partecipare e di assistere alla deliberazione in tema di valutazioni di professionalità e attribuendo ai soli componenti avvocati il diritto di voto.

La Commissione ha ritenuto di dare attuazione al principio di delega mediante l'inserimento, nell'ambito degli artt.8 e 16 del d.lgs. n.25 del 27 gennaio 2006, rispettivamente dedicati alla composizione del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e del consiglio giudiziario presso la Corte di appello, di due nuovi commi, rispettivamente 1-bis ed 1-ter.

Il comma 1-bis prevede l'attribuzione, in relazione all'esercizio delle competenze di cui all'art.15, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.25 del 2006 (ovvero quelle in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati) della facoltà, per i componenti avvocati e professori universitari, di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni. Quale diretta conseguenza di tale facoltà si è ritenuto necessario chiarire, espressamente, come la stessa presupponga il previo accesso, da parte dei medesimi componenti, alla «*documentazione necessaria*».

La seconda parte del medesimo comma disciplina le modalità di esercizio del diritto di voto attribuito agli avvocati che compongono i predetti Organi.

Al riguardo deve rilevarsi che, nel dare attuazione al predetto principio di delega, la Commissione ha inteso salvaguardare non solo l'esatta osservanza dei criteri in esso espressi ma anche la finalità ad essi sottesa e intesa a ricollegare il voto unitario espresso dalla componente degli avvocati alla segnalazione di fatti specifici proveniente dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

A tale fine si è innanzi tutto previsto che tale diritto consegue alla segnalazione, proveniente dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'ordine degli avvocati circa la presenza di «*fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione*», circostanza questa al ricorrere della quale è attribuita ai predetti componenti avvocati la «*facoltà di esprimere un voto unitario*».

Si è inoltre previsto, in aderenza con il dettato del principio di delega, che nel caso in cui i componenti avvocati concordino di esprimere un voto, quest'ultimo dovesse essere «*coerente al contenuto delle segnalazioni espresse*». Nel caso in cui tali componenti intendano discostarsi dalla predetta segnalazione, circostanza anche questa espressamente contemplata dal principio di delega, si è prevista la necessità di una preliminare interlocuzione con Consiglio Nazionale Forense ovvero il Consiglio dell'ordine degli avvocati, secondo la dinamica procedimentale disciplinata al comma 1-ter, onde sollecitare «*una nuova determinazione*» da parte dei predetti organi e si è previsto che, all'esito della medesima, la componente degli avvocati, esprima il voto «*in coerenza con la stessa*».

L'inserimento del nuovo comma 1-bis all'interno dell'art.1 del D.Lgs.n.25 del 2006, mediante il quale si precisa che, in relazione ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la corrispondente Procura Generale, le funzioni che la legge attribuisce al Consiglio giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono svolte rispettivamente dal Consiglio direttivo presso la medesima Corte e dal Consiglio Nazionale Forense, scaturisce dalla necessità di adeguare il sistema normativo vigente alle modifiche introdotte.

Analogamente è a dirsi per le modifiche intervenute alla lettera b) rispettivamente degli artt.7 e 15 del medesimo decreto legislativo, laddove il precedente riferimento all'art.11 del D.Lgs.n.160 del 2006 è stato aggiornato mediante il richiamo alla disciplina contenuta negli artt.11, 11 bis e 11 ter così come modificati ed introdotti dal presente articolato.

Capitolo IV

Tabelle e progetti organizzativi

1. Premessa.

La delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71 contiene alcune disposizioni che riguardano le tabelle di organizzazione degli uffici, previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e i programmi di gestione, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'art. 1, comma 1, lett. a della legge delega, nell'elencare i settori di intervento, prevede anche la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti; l'art. 2, comma 2, definisce i criteri a cui dovranno attenersi i decreti delegati.

A fianco delle norme destinate a definire il contenuto dei decreti delegati, ve ne sono altre di immediata applicazione. Gli artt. 8 e 14 l. 71/2022 contengono norme che hanno comportato, dalla data di entrata in vigore della legge (21.06.2022, ex art. 43, l. 71/2022), modifiche della disciplina delle tabelle e dei programmi di gestione.

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 luglio 2022, ha approvato una risoluzione relativa alla durata delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti, in relazione alle disposizioni della legge n. 71/2022 che ne hanno esteso da tre a quattro anni la validità, stabilendo che tabelle e progetti organizzativi vigenti sono efficaci per il quadriennio 2020-2023 e demandando alle circolari per il quadriennio 2024-2027 l'attuazione delle altre disposizioni della legge n. 71/2022.

Per quanto qui di interesse, la l. 71/2022 all'art. 8 modifica l'art. 7-bis rd 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo un allungamento a quattro anni del periodo di efficacia delle tabelle, e aggiunge all'art. 7-ter un comma 2-bis che formalizza il principio, per la verità già insito nel sistema, per cui *«Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi»*.

L'art. 14 prevede, infine, rilevanti modifiche alla disciplina dei programmi di gestione.

Le proposte di riforma si pongono sostanzialmente in linea di continuità con la lunga e complessa evoluzione che, sulla base dell'art. 105 Cost., aveva portato al formale e definitivo riconoscimento dell'esclusiva appartenenza al Consiglio superiore della magistratura del potere di formazione delle tabelle degli uffici e della disciplina pressoché integrale del relativo procedimento.

Il procedimento di formazione tabellare, che ha fatto da traino (qui come in altri settori dell'ordinamento giudiziario) allo stesso Legislatore, il quale per lo più si è limitato a ratificare con esplicite disposizioni normative ciò che era stato già anticipato nell'esperienza concreta del governo autonomo, si è progressivamente trasformato – grazie anche all'apporto dei consigli giudiziari, alle osservazioni dei magistrati e agli incontri di formazione professionale – da semplice mezzo di

controllo in ordine al rispetto delle regole tabellari a strumento concorrente alla razionalità e adeguatezza delle proposte organizzative, con altresì un parallelo passaggio da una funzione di verifica *ex post* della regolarità del procedimento a metodo di formazione anticipata del consenso relativamente alle scelte inerenti all'organizzazione degli uffici giudiziari, da effettuare con la partecipazione delle diverse competenze e dei diversi soggetti interessati, tra cui l'avvocatura.

Il sistema tabellare, in sostanza, è lo strumento per rispondere nel modo più razionale ed efficace possibile alla domanda di giustizia presente o prevedibile in ciascuna realtà territoriale e nel corso degli anni – parallelamente al recupero della centralità della questione organizzativa, cui ha dato impulso anche l'apporto di studiosi di scienze dell'organizzazione – si è venuta sempre più precisando l'idea per cui le proposte tabellari debbono costituire un vero e proprio progetto organizzativo funzionale a questo obiettivo, che i dirigenti degli uffici giudiziari hanno il dovere di perseguire in modo da coniugare il principio del giudice naturale con la funzionalità del servizio.

2. La disciplina attuale.

Attualmente, la materia è principalmente regolata, per quanto concerne il settore giudicante, dalla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici per il triennio 2020-2022, deliberata il 23 luglio 2020, che si compone di 271 articoli.

Alla circolare (modificata con delibera dell'8 aprile 2021 che, correggendo un errore materiale contenuto nell'art. 92, ha sostituito il richiamo all'art. 194 O.G. con quello all'art. 185) sono da aggiungere i numerosi atti consiliari (come, ad esempio, quelli relativi alle tabelle infra-distrettuali, ai programmi annuali di gestione o all'ufficio per il processo). Apposite circolari hanno disciplinato l'organizzazione degli uffici del giudice di pace (cfr., da ultimo, la circ. 13 giugno 2018 relativa al triennio 2018-2020, che presenta significative innovazioni rispetto al passato, strettamente legate alla riforma della magistratura onoraria attuata con il d.lgs. n. 116/2017, che ha introdotto uno statuto unico per giudici di pace, giudici onorari di tribunale e VPO, riorganizzandone le funzioni e delineando un nuovo assetto per gli uffici del giudice di pace).

Quanto all'ufficio per il processo, e in particolare alle innovazioni di cui al dl n. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla l. n. 113/2021), ove è previsto – ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR – il reclutamento di 16.500 addetti a tale ufficio, la circolare è stata ulteriormente modificata relativamente agli artt. 10 e 11 con delibera 13 ottobre 2021, con specifico riferimento agli artt. 10 e 11.

Con delibera 7 dicembre 2021 si è poi operata una modifica della circolare, che muove dalla necessità di adempiere all'art. 25 della direttiva (Ue)2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Le novità attengono alla previsione della obbligatorietà della formazione per i magistrati che chiedono di essere assegnati alla trattazione della materia fallimentare e per i magistrati che aspirano al coordinamento della sezione o del settore specializzato nella materia fallimentare.

Infine, con la delibera del 27 luglio 2022, si è adeguata la circolare alle previsioni della l. n. 71/2022 in relazione alle norme entrate immediatamente in vigore.

3. Le disposizioni di immediata applicazione.

Per effetto delle norme di cui all'art. 8, comma 1, lett. a, e all'art. 28 della legge, il periodo di efficacia delle tabelle è stato elevato da tre a quattro anni, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 7, per i progetti organizzativi delle procure. Si tratta di una scelta condivisibile, poiché il periodo triennale precedentemente previsto era oggettivamente insufficiente per consentire la realizzazione degli obiettivi indicati nel progetto organizzativo degli uffici ed era distonico anche con il periodo minimo di permanenza dei presidenti dei tribunali e delle sezioni nelle loro funzioni. L'art. 8 della legge delega, che aggiunge all'art. 7-ter rd 30 gennaio 1941, n. 12 il comma 2-bis, formalizza il principio, per la verità già insito nel sistema, per cui «Il dirigente dell'ufficio deve

verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi». È una previsione che può considerarsi sostanzialmente superflua, poiché afferma principi che sono il presupposto della predisposizione di qualsiasi modello organizzativo degli uffici giudiziari (e non solo di questi), considerato che non possono immaginarsi organizzazioni che non perseguono obiettivi di funzionalità o di efficienza, o che siano predisposte con un sistema iniquo di assegnazione degli affari e di distribuzione dei carichi di lavoro.

4. Le principali direttive della legge delega in materia tabellare.

Il procedimento di formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

L'art. 2, comma 2 della legge delega indica i criteri a cui dovranno attenersi i decreti delegati nel disciplinare il procedimento di formazione e approvazione delle tabelle.

La disposizione prevede una disciplina molto più specifica di quella contenuta nell'attuale formulazione degli artt. 7-bis e 7-ter rd 30 gennaio 1941, n. 12, e riporta nella normazione primaria alcuni aspetti del procedimento attualmente previsto dalle circolari consiliari.

In particolare, la **lett. a** del comma 2 stabilisce che:

1) le proposte tabellari trasmesse dal presidente della corte d'appello siano «corredate» da documenti organizzativi generali (elaborati dai dirigenti dell'ufficio) concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici (a tal proposito ricordo che l'art. 6 della circolare sulle tabelle 2020-2022, approvata dal Csm in data 23 luglio 2020, definisce il «documento organizzativo generale », mentre l'art. 7 della stessa circolare ne prevede il contenuto);

2) nella organizzazione delle risorse e nella programmazione degli obiettivi si ci basi sull'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente (a tal proposito ricordo che l'art. 6 della citata circolare sulle tabelle 2020-2022 prevede che il documento organizzativo generale «è predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze»).

3) la predisposizione dei documenti sia preceduta dalla consultazione con il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (a tal proposito viene in rilievo l'art. 14, comma 1, lett. b della circolare sulle tabelle che prevede l'acquisizione dei «contributi eventualmente offerti dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dal Procuratore della Repubblica»).

5. Profili di criticità della Legge delega.

La modifica delle tabelle e dei documenti organizzativi.

Come già disposto dall'art. 7-bis rd 30 gennaio 1941, n. 12, l'art. 2, comma 1 della delega prevede che le tabelle e i documenti organizzativi possano essere **modificati** nel corso del quadriennio.

Si tratta di una previsione indispensabile per consentire l'adeguamento delle tabelle alle situazioni che si verificano negli uffici e che richiedono interventi tempestivi e immediati.

Sotto questo profilo, è peraltro discutibile la previsione, contenuta nella circolare sulle tabelle 2020-2022 del Csm, che consente di adottare provvedimenti di modifica tabellare immediatamente esecutivi solo «in casi eccezionali (...) con esclusivo riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare», poiché le esigenze di riorganizzare urgentemente il lavoro giudiziario si pongono in una varietà di casi molto più ampia dell'unica individuata nell'art. 39 della circolare.

Piuttosto che limitare in modo assoluto le scelte di modifica tabellare, prevedendo che «la dichiarazione di esecutività dei provvedimenti di modifica tabellare al di fuori delle ipotesi previste dalla presente circolare [sia] valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi», risponde a un'esigenza di efficienza l'opzione di consentire in maniera più ampia le modifiche urgenti valutando negativamente i casi in cui le modifiche risultino ingiustificate o erranee.

La legge delega non contiene, al riguardo, una disciplina puntuale e si limita a precisare che le tabelle e i documenti organizzativi possano essere modificati al fine di adeguarli ai programmi annuali di cui all'art. 4 d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, e ai programmi di gestione di cui all'art. 37 dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111. Nel parere reso dal Csm in data 22 marzo 2022, si esprime una perplessità sul riferimento, tra le circostanze che possono portare a una modifica delle tabelle e dei documenti organizzativi, al programma delle attività annuali di cui all'art. 4 d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, «trattandosi di un programma destinato alla gestione delle risorse dell'ufficio e, quindi, legato a variabili estranee all'esercizio della giurisdizione».

Questo rilievo non è sembrato condivisibile, poiché le risorse dell'ufficio relative al personale amministrativo, soprattutto in una fase (che si spera in via di superamento) di gravi vuoti nell'organico del personale, finiscono per incidere sulle modalità di esercizio della giurisdizione e, in particolare, sulle scelte che attengono a obiettivi e priorità, e i cambiamenti della situazione di fatto che riguardano la disponibilità del personale possono rendere necessarie modifiche anche nella organizzazione dell'attività giurisdizionale e, quindi, nel modello disegnato con le tabelle.

Un secondo profilo di criticità riguarda il problema della “effettività” del controllo sulle regole tabellari.

Di ciò ha mostrato di essere consapevole lo stesso Consiglio superiore, che già nella delibera generale e programmatica del 25 luglio 2007 aveva messo in evidenza la progressiva formazione di uno iato tra realtà effettiva degli uffici (l'organizzazione concreta e operativa) e realtà “virtuale” sottoposta al controllo tabellare, sottolineando come il dilatarsi dei tempi di esame delle proposte e delle variazioni avesse fatto sì che il controllo del Consiglio finisse con il concentrarsi su un assetto dell'organizzazione spesso non più attuale, in quanto superato da una molteplicità di modifiche, provvisorie o anche definitive, nel frattempo intervenute, o come, in altri casi, la dilatazione dei tempi avesse indotto alcuni dirigenti a non adottare variazioni (salvo procedere in via di fatto, suscitando anche contenziosi all'interno degli uffici) nonostante l'insorgere di situazioni che avrebbero richiesto tempestivi interventi.

6. Le indicazioni fissate dalla Legge delega.

La legge delega si pone questo problema e **individua due strumenti** per rendere più efficace il procedimento:

a) uno di semplificazione redazionale delle tabelle, con la previsione che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli *standard* stabiliti con delibera del Csm e trasmessi in via telematica e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli *standard*, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Csm (art. 2, comma 2, **lett. b** della legge delega);

b) l'altro, di semplificazione della deliberazione consiliare, con la previsione di una sorta di silenzio-assenso del Consiglio superiore per cui le previsioni tabellari si intendono approvate, ove il Consiglio stesso non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza (art. 2, comma 2, **lett. c** della legge delega).

La **prima** di tali previsioni appare senza dubbio condivisibile perché risponde a un'esigenza di accelerazione e semplificazione del procedimento attraverso la standardizzazione degli atti e dei pareri, in linea peraltro con scelte adottate negli ultimi anni dal Consiglio. L'auspicio è che tale previsione normativa consenta un reale salto di qualità nella modernizzazione del sistema.

In via interpretativa, occorre tuttavia evitare che la valutazione dei consigli giudiziari tenuti a redigere i pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard, «contenenti i soli dati concernenti le criticità» comportino una limitazione dell'oggetto della valutazione ad alcuni profili delle

previsioni tabellari poiché, al contrario, sono proprio i consigli giudiziari per la loro maggiore “prossimità” all’ufficio ad avere a disposizione maggiori elementi di valutazione.

E’ parsa auspicabile un’interpretazione ampia del concetto di «dati concernenti le criticità», che porti a escluderne l’esistenza sulla base di un esame critico e approfondito delle scelte organizzative adottate dall’ufficio, valutandone anche la capacità di farne crescere qualitativamente il rendimento. Bisogna, in sostanza, evitare che i consigli giudiziari si limitino ad attestare che “non c’è nulla da segnalare”.

La **seconda** delle previsioni, introduttiva di una sorta di “silenzio-assenso” da parte del Consiglio superiore comporta il rischio che la risposta all’esigenza di accelerazione e semplificazione nelle procedure di formazione tabellare possa tradursi in una potenziale compressione delle funzioni di controllo demandate al Csm (compressione che si sarebbe realizzata certamente con l’originaria formulazione del disegno di legge delega, il quale prevedeva che le proposte tabellari degli uffici giudicanti e quelle relative ai progetti organizzativi delle procure dovessero intendersi approvate qualora avessero ricevuto un parere favorevole unanime del consiglio giudiziario con, oltretutto, un potenziale *vulnus* a quell’esigenza di unitarietà dei principi organizzativi cui è preordinato il potere regolamentare del Csm nella materia in esame), ma che resta anche nella nuova formulazione, considerato come i tempi normalmente lunghi che occorrono al Consiglio per procedere all’esame dei provvedimenti tabellari potrebbe portare, nella maggior parte dei casi, a un’approvazione definitiva senza che, di fatto, vi sia stata la possibilità di svolgere la funzione di controllo.

Nel parere reso dal Csm in data 22 marzo 2022, si segnalava l’opportunità di lasciare alla valutazione consiliare il termine di formazione del silenzio-assenso per consentire, di volta in volta, di considerare i tempi necessari all’esame dei progetti tabellari.

Il Legislatore delegato ha ritenuto, invece, necessario che in sede di decreto delegato venisse fissata la scansione cronologica del termine di formazione del silenzio – assenso, fissandolo non soltanto per l’esame delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi dell’ufficio del PM da parte del Consiglio (e delle relative modifiche) da parte del CSM, ma anche da parte dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Cassazione, al fine di adeguare anche tale procedura di approvazione ai principi di cui alla legge n. 241/1990 che, come è noto, all’art. 2 stabilisce quale termine generale di conclusione quello di 30 gg., salva la possibilità di derogarvi fino ad un massimo di 180 gg. (comma 4).

Si è quindi pensato ad una differenziazione nell’individuazione dei termini di conclusione del procedimento approvazione tabellare (anche per le relative modifiche), a seconda che vi siano state presentate o meno osservazioni dei magistrati dell’ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia all’unanimità o a maggioranza.

7. L’attività *medio tempore* svolta dal CSM.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi e di dettaglio, si è ritenuto necessario riservare al CSM l’esercizio della relativa potestà regolamentare. A tal proposito, con delibera 24.05.2023 il CSM ha avviato i lavori preparatori per la elaborazione della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2024/2027, programmando una serie di audizioni tra luglio ed ottobre p.v., con i Presidenti delle Corti d’appello ed il Primo Presidente della CSC, unitamente ai rappresentanti del rispettivo CG/CD.

Parallelamente, la Settima Commissione del CSM ha avviato, al fine di dare attuazione alla previsione dell’art. 13, legge n. 71/2022, i lavori preparatori relativi alla nuova Circolare sull’organizzazione degli Uffici requirenti, fissando un calendario di incontri con i Procuratori Generali e gli Avvocati Generali presso le Corti di Appello nonché con i Sostituti Procuratori della Repubblica tra fine maggio e metà giugno.

8. Le modifiche proposte dal Legislatore delegato (A).

Al fine di dare attuazione al criterio di delega di cui all’art. 2, co. 2, lett. a) della l. 71/2022 (*a*) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di

documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;) si è disposta:

1) l'integrazione della rubrica dell'art. 7-bis, o.g. (Tabelle degli uffici giudicanti e progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero), resasi necessaria a seguito dell'equiparazione alle tabelle degli uffici giudicanti dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero quanto ad approvazione delle proposte e delle eventuali successive modifiche;

2) l'inserimento nell'art. 7-bis o.g. di un nuovo comma 1-bis (*"Le proposte tabellari di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio Nazionale Forense"*), estendendosi, in particolare, per ragioni di omogeneità, la previsione contemplata per i consigli giudiziari anche al consiglio direttivo della Corte di cassazione e prevedendosi, specularmente, che, con riferimento alla S.C. il documento organizzativo generale debba essere predisposto sentito unicamente il presidente del CNF, che ne è componente;

3) l'inserimento nell'art. 7-bis o.g. di un nuovo comma 1-ter (*"Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare"*). A tal proposito, il Legislatore delegato ha ritenuto discutibile la previsione, contenuta nella circolare sulle tabelle 2020-2022 del Csm, che consente di adottare provvedimenti di modifica tabellare immediatamente esecutivi solo *«in casi eccezionali (...) con esclusivo riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare»*, poiché le esigenze di riorganizzare urgentemente il lavoro giudiziario si pongono in una varietà di casi molto più ampia dell'unica individuata nell'art. 39 della circolare. Piuttosto che limitare in modo assoluto le scelte di modifica tabellare, prevedendo che *«la dichiarazione di esecutività dei provvedimenti di modifica tabellare al di fuori delle ipotesi previste dalla presente circolare [sia] valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi»*, si è ritenuta rispondere a un'esigenza di efficienza l'opzione di consentire in maniera più ampia le modifiche urgenti.

9. Le modifiche proposte dal Legislatore delegato (B).

Al fine di dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 2, co. 2, lett. b) della l. 71/2022 (b) *prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura*), si è disposto:

1) l'inserimento nell'art. 7-bis o.g. di un nuovo comma 1-quater (*"I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti ed i progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, ivi incluse le relative variazioni, sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, e trasmessi per via telematica"*);

2) l'inserimento nell'art. 7-bis o.g. di un nuovo comma 1-quinquies (“*I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell’ufficio e contengono: a) l’analisi dello stato dei servizi, dell’andamento dei flussi e delle pendenze; b) l’analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale quanto alle tabelle degli uffici giudicanti; c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo; e) l’individuazione degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria; f) la relazione sull’andamento dei settori amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione; g) l’analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari; h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell’ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l’informatica e, per la Corte di Cassazione, anche del Direttore del CED; i) l’indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi*”). Ferma la previsione della “standardizzazione” dei modelli voluta dal Legislatore delegante, si è anzitutto prevista una differenziazione degli stessi in ragione delle dimensioni dell’Ufficio (uffici con più sezioni o con unica sezione quanto ad uffici giudicanti ovvero con o senza gruppi di lavoro quanto ad uffici del pubblico ministero), e, quanto al profilo sostanziale, si è ritenuto opportuno fissare per legge gli elementi di tipo contenutistico cercando di porsi in linea di continuità rispetto alle indicazioni sinora contenute nelle circolari consiliari che si sono nel corso degli anni occupate del tema. Si è in particolare ritenuta fondamentale l’aggiunta della lett. c), proprio nell’ottica di determinare gli obiettivi di rendimento qualitativo dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati. In altri termini, ciò consente di assicurare al consiglio giudiziario/consiglio direttivo e al Consiglio superiore della magistratura un esame critico e approfondito delle scelte organizzative adottate dall’ufficio, valutandone anche la capacità di farne crescere qualitativamente il rendimento, senza tuttavia andare a discapito del lavoro giudiziario del magistrato, cui deve essere assicurato un carico esigibile;

3) l’inserimento nell’art. 7-bis o.g. di un nuovo comma 1-sexies (“*I pareri dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all’analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate*”). Ferma restando la standardizzazione prevista dal Legislatore delegante per i pareri del consiglio giudiziario (cui si è aggiunta per omogeneità anche l’omologa previsione per i pareri redatti dal consiglio direttivo della Corte di cassazione), si è voluto evitare che la valutazione dei consigli giudiziari-consiglio direttivo tenuti a redigere i pareri secondo modelli standard, «*contenenti i soli dati concernenti le criticità*» comportasse una limitazione dell’oggetto della valutazione ad alcuni profili delle previsioni tabellari-progetti organizzativi poiché, al contrario, sono proprio i consigli giudiziari-consiglio direttivo, per la loro maggiore “prossimità” all’ufficio, ad avere a disposizione maggiori elementi di valutazione. Si è quindi proposta un’interpretazione ampia del concetto di «*dati concernenti le criticità*», che porti a escluderne l’esistenza sulla base di un esame critico e approfondito delle scelte organizzative adottate dall’ufficio, valutandone anche la capacità di farne crescere qualitativamente il rendimento. Questo, in sostanza, per evitare che i consigli giudiziari-consiglio direttivo si limitino ad attestazioni generiche e inutili (ad es., “*non c’è nulla da segnalare*”);

4) l’abrogazione, nell’art. 7-bis o.g., del comma 3 e la sostituzione dell’originario comma 2 con il nuovo comma 1-septies (“*Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione. Le tabelle e i progetti organizzativi possono essere variati nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari,*

anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"). Al fine di evitare inutili ripetizioni e assicurare una più adeguata collocazione sistematica, si è da un lato inserito un nuovo comma 1-*septies* (così da specificare che, per quanto riguarda la Corte di cassazione, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del Primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione), e, dall'altro, si è proceduto a sostituire il comma 2 (v. paragrafo seguente) e ad abrogare il comma 3, la cui collocazione sistematica peraltro risultava distonica nell'articolato originario rispetto alle disposizioni dei commi successivi. Si noti, poi, che il Legislatore delegato non ha ritenuto condivisibile il parere reso dal Csm in data 22 marzo 2022, con cui si esprimeva una perplessità sul riferimento, tra le circostanze che possono portare a una modifica delle tabelle e dei documenti organizzativi, al programma delle attività annuali di cui all'art. 4 d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, «trattandosi di un programma destinato alla gestione delle risorse dell'ufficio e, quindi, legato a variabili estranee all'esercizio della giurisdizione»: si è infatti osservato che le risorse dell'ufficio relative al personale amministrativo, soprattutto in una fase (che si spera in via di superamento) di gravi vuoti nell'organico del personale, finiscono per incidere sulle modalità di esercizio della giurisdizione e, in particolare, sulle scelte che attengono a obiettivi e priorità, e i cambiamenti della situazione di fatto che riguardano la disponibilità del personale possono rendere necessarie modifiche anche nella organizzazione dell'attività giurisdizionale e, quindi, nel modello disegnato con le tabelle.

10. Le modifiche proposte dal Legislatore delegato (C).

Al fine di dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) della l. 71/2022 (c) *semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza*), si è disposto:

1) la sostituzione nell'art. 7-bis o.g., dell'originario comma 2 con uno nuovo (“*Le tabelle e i progetti organizzativi, ivi incluse le loro variazioni, si intendono approvati se il Consiglio Superiore della Magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari ed il consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti e le proposte di progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, pervenute dai Dirigenti degli Uffici entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni*”). Come si ricorderà, nel parere reso dal Csm in data 22 marzo 2022, si segnalava l'opportunità di lasciare alla valutazione consiliare il termine di formazione del silenzio-assenso per consentire, di volta in volta, di considerare i tempi necessari all'esame dei progetti tabellari. Diversamente, il Legislatore delegato ha ritenuto necessario che, in sede di decreto attuativo, si procedesse alla scansione cronologica del termine di formazione del silenzio – assenso, fissandolo *ex lege* per l'esame delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi dell'ufficio del PM da parte del Consiglio Superiore (e delle relative modifiche), ciò al fine di adeguare anche tale procedura di approvazione ai principi di cui alla l. n. 241/1990 che, come è noto, all'art. 2 stabilisce quale termine generale di conclusione

quello di 30 gg., salva la possibilità di derogarvi fino ad un massimo di 180 gg. (comma 4). Per questa ragione, si è ritenuta giustificata una differenziazione nell'individuazione dei termini di conclusione del procedimento approvazione tabellare (anche per le relative modifiche), a seconda che siano state presentate o meno osservazioni dei magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia all'unanimità o a maggioranza. Si è poi ritenuta necessaria l'individuazione di un termine iniziale anche per il consiglio giudiziario-consiglio direttivo, al fine soprattutto di assicurare la ragionevolezza del termine di 90/180 gg. fissato per la conclusione del procedimento di approvazione tabellare (anche per le relative modifiche) da parte del CSM. Il Legislatore delegato, in altri termini, in sede di attuazione della delega, ha ritenuto di dover elaborare un procedimento che abbia come obiettivo l'approvazione tempestiva delle tabelle/progetti organizzativi, non potendo certamente ispirarsi all'idea che detti termini, fisiologicamente (*rectius*, patologicamente), possano non essere sistematicamente osservati, tenuto conto del fatto che, essendo ordinatori, la loro inosservanza non comporta conseguenza alcuna. Per questa ragione, se si vuole davvero che il CSM approvi tempestivamente tali tabelle/progetti organizzativi, è parso necessario fissare un termine iniziale di approvazione per il CG/CD, sì che le tabelle/progetti vengano auspicabilmente approvate dal CSM il 1° giorno utile del quadriennio di competenza, in modo tale che il CSM abbia quindi realmente 90 gg. (in caso di procedura semplificata) o al massimo 180 gg. (in caso di osservazioni dei magistrati dell'ufficio o parere a maggioranza del CG/CD) per procedere all'approvazione, così da aver poi davanti un orizzonte temporale di 4 anni di "vigenza" tabellare. Tenuto conto della disciplina finora seguita dalle circolari consiliari di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici, al fine di perseguire tale obiettivo di semplificazione, si quindi ritenuto congruo stabilire un doppio termine "a ritroso", individuato per i dirigenti degli uffici in 180 gg. antecedenti l'inizio del quadriennio e, per i consigli giudiziari-consiglio direttivo, in 90 gg. decorrenti dal momento in cui pervengono dai dirigenti degli uffici le proposte di tabelle degli uffici giudicanti e le proposte di progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, lasciando quindi al CSM, nell'esercizio del proprio potere discrezionale ex art. 105 Cost., la regolamentazione "a valle" del primo dei predetti termini.

11. Le ulteriori modifiche di coordinamento proposte dal Legislatore delegato.

Al fine, da ultimo, di assicurare il coordinamento con le nuove disposizioni introdotte, si è resa necessario operare alcune lievi modifiche normative all'articolato esistente, modifiche esclusivamente di tipo formale destinate a non incidere sulla disciplina sostanziale esistente:

1) la modifica dell'art. 2-*quinquies* dell'art. 7-bis o.g. mediante soppressione del riferimento al comma 2-*quater* ("Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2"), modifica necessaria in quanto il co. 2-*quater* era già stato in precedenza abrogato dalla l. 30 luglio 2007, n. 111;

2) la modifica dell'art. 7-bis, o.g., comma 3-*sexies* ("Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dai commi 1-bis e seguenti"), modifica resasi necessaria per ragioni di coordinamento sistematico a seguito dell'introduzione delle nuove previsioni;

3) la modifica all'art. 1, comma 7, D. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 ("Per l'adozione del progetto organizzativo dell'ufficio e le sue variazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto compatibili"), modifica resasi necessaria per evitare inutili ripetizioni, rinviando alla procedura di adozione delle tabelle degli uffici giudicanti oggetto della novella di cui alla l. 71/2022 che ha reso necessario intervenire sull'art. 7-bis, O.G.

Capitolo V

Accesso alle funzioni di legittimità.

La legge 17 giugno 2022, n. 71 ha previsto alla lettera a) dell'articolo 1 che, nell'ambito delle disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, entro il 31 dicembre 2023 siano ridefiniti, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il successivo articolo 2 stabilisce, al comma 3, i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato deve attenersi.

Dall'esame complessivo di quelle prescrizioni, traspare lo sforzo di obiettivare quanto più possibile i criteri di accesso alle funzioni di legittimità: l'irrigidimento dei parametri di valutazione dei requisiti specifici (attitudini, merito e anzianità) e l'attrazione di alcuni profili di disciplina alla normazione di rango primario sono funzionali ad assicurare l'obiettività nella verifica delle competenze degli aspiranti, pur nel doveroso rispetto della discrezionalità valutativa del Consiglio superiore della magistratura e delle sue prerogative regolamentari.

Accanto alle disposizioni dirette a preservare l'imparzialità della selezione, ve ne sono altre che disegnano, per così dire, il volto dell'aspirante alle funzioni di legittimità: una lunga esperienza al servizio della giurisdizione sulla quale, in primo luogo, deve appuntarsi la valutazione della sua competenza professionale; l'inclinazione allo studio e la capacità scientifica coniugate, tuttavia, alla capacità di confrontarsi con gli indirizzi giurisprudenziali consolidati, nella consapevolezza che la principale funzione attribuita alla Corte di cassazione dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 65) è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni".

Il presente decreto legislativo costituisce, pertanto, attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) della legge n.71/2022 ed è il proficuo risultato di una comune riflessione e del sinergico operare di enti ed istituzioni dalle quali dipende l'inveramento, in campo processuale e più in generale nel mondo del diritto, dei principi di trasparenza e valorizzazione del merito, che ispirano il disegno riformatore.

Le prescrizioni di cui al presente decreto si innestano, in parte, sull'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, modificandolo. Si è ritenuto, tuttavia, di convogliare gran parte dell'intervento novellatore sull'articolo 12-bis, di nuova introduzione, per non appesantire la disposizione genericamente destinata a regolare i requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni (articolo 12) e per offrire un quadro organico e unitario della disciplina di accesso alle funzioni di legittimità, anche per il tramite della sua collocazione sistematica.

Le modifiche all'articolo 12 riguardano il comma 5 e il comma 14.

Al comma 5 dell'articolo 12, al requisito della quarta valutazione di professionalità, già prescritto per il conferimento delle funzioni di legittimità, è stato aggiunto quello dell'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno 10 anni, con la precisazione che, a questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.

Entrambe le prescrizioni sono fedelmente attuative dei principi di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge n. 71/2022. E' stato aggiornato, inoltre, il riferimento normativo all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, già abrogato e trasfuso nell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il comma 14 dell'articolo 12 disciplina i criteri di conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, in deroga a quanto previsto al comma 5: la novella prevede l'applicabilità, al procedimento selettivo dei c.d. juniores, delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis, disponendo tuttavia, in conformità al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m) della legge 71/2022, che "il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente

comma è possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di ottimo”.

L'articolo 12-bis disciplina compiutamente, come si è detto, i criteri di conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, abrogando i commi 13, 15, 16 e 17 del previgente articolo 12, le cui prescrizioni sono trasfuse, sostituite o modificate dai commi 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo di nuova introduzione, nei termini appresso specificati.

Il comma 1 prevede che al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, numero 241, in quanto compatibili e che gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato. La disposizione costituisce attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera n) della legge n.71/2022.

Nel comma 2 sono trasfuse integralmente le disposizioni dell'abrogato comma 13 dell'articolo 12 - al netto di due riferimenti normativi, il primo eliminato perché ridondante (articolo 10, comma 6) e il secondo aggiornato in virtù della nuova collocazione sistematica della norma (rimando all'articolo 12, comma 5 e non più “al comma 5 del presente articolo”).

Il comma 3 rimette al Consiglio superiore della magistratura di individuare, con propria delibera: a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini del merito e dell'anzianità, prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio; b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità; c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del consiglio stesso.

La lettera a) del comma 3 dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge n.71/2022 che, sul punto, si discosta dall'impianto originario del disegno di legge c.d. Bonafede (A.C. 2681) e, accogliendo i rilievi critici formulati dal Consiglio superiore della magistratura nel parere del 29 aprile 2021, rimette all'organo di governo autonomo lo spazio regolamentare dei criteri per l'attribuzione di un punteggio per i parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, oltre che del punteggio stesso.

La lettera b) del comma 3 dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) della legge n.71/2022 e colma una lacuna pure segnalata nel citato parere del Consiglio superiore, consentendo la verifica del lavoro svolto dai magistrati collocati fuori ruolo, nei casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongono particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica: la disposizione demanda, infatti, al Consiglio superiore della magistratura la disciplina delle modalità di acquisizione di “atti”, oltre che di provvedimenti, dai quali sia possibile desumere le attitudini dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura. La previsione secondo cui entrano in valutazione atti e provvedimenti estratti a campione tra quelli adottati nel periodo corrispondente alle ultime tre valutazioni di professionalità, cui si aggiungono le pubblicazioni prodotte liberamente dai candidati, consente poi una verifica a tutto tondo sulle modalità con le quali il magistrato esercita la giurisdizione e garantisce un giudizio più veritiero sulle sue attitudini.

La lettera c) disciplina i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 12-bis e, sul punto, riproduce esattamente la previsione dell'abrogato comma 15 dell'articolo 12.

Il comma 4 prevede che, ai fini della valutazione delle attitudini: a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario in relazione allo specifico ambito di competenza penale o civile e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire; b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali concernenti l'esito degli affari nelle ulteriori fasi del procedimento e nei successivi gradi del giudizio, per come definiti al novellato articolo 11, comma

3, lettera a) del decreto legislativo 5 aprile 2006, numero 160; c) è, altresì, attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione; d) le attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Le lettere a), b) e c) del comma 4 costituiscono fedele attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge n.71/2022, rimandando per ragioni di coerenza sistematica alla nozione di grave anomalia per come definita dal novellato articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 160/2006.

La lettera d) del comma 4 traspone fedelmente il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera l) della legge n.71/2022 in tema di valutazione, ai fini del giudizio sulle attitudini, delle attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura.

Il comma 5 disciplina le modalità procedurali e i criteri sostanziali ai quali la Commissione tecnica di cui al comma 2 deve conformarsi, nella sua valutazione in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme dell'aspirante alle funzioni di legittimità.

La disposizione, di nuova introduzione, prevede che la commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione è fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dall'aspirante, relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. E' altresì previsto che il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni estratti a campione e di quelli liberamente prodotti dall'aspirante e che, nella valutazione delle pubblicazioni, la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Sul piano sostanziale, la norma stabilisce che costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute; per i provvedimenti giudiziari, la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante. È previsto, infine, in relazione ai soli magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, che il giudizio si fonda anche sull'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto oppure sugli studi preparatori per le udienze davanti alle sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, le previsioni di cui al comma 5 danno attuazione ai principi di delega di cui all'articolo 2, comma 3 lettere d), f) e h) della legge n.71/2022 e si saldano a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12-bis, avuto riguardo alla previsione di cui alla lettera b) del comma 3 circa il potere regolamentare dell'organo di governo autonomo rispetto al compendio degli atti, provvedimenti e pubblicazioni che entrano in valutazione e alla previsione di cui alle lettere a) e c) del comma 4, circa la necessaria congruenza tra le esperienze maturate dall'aspirante nel suo lavoro giudiziario e lo specifico ambito di competenza, penale o civile, nonché le specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire.

La previsione per cui nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica traspone fedelmente il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g) della legge n.71/2022.

La seconda parte della norma dà attuazione al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge n.71/2022 e introduce i criteri sostanziali che devono orientare la Commissione tecnica nel giudizio sulla capacità scientifica del candidato, tra i quali spicca primariamente l'ossequio ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva che, ai sensi dell'articolo 121 codice di procedura civile, qualificano la redazione di tutti gli atti del processo e sono determinanti per l'efficace svolgimento della funzione nomofilattica: per un verso, difatti, l'esposizione chiara e sintetica è perciò stesso più facilmente intelligibile e, per altro verso, testimonia della

ragionevolezza del percorso argomentativo, considerato che non è possibile pensare con chiarezza se non si è capaci di scrivere con chiarezza. Il criterio relativo alla capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, rimanda alla necessaria padronanza delle fonti multilivello e, segnatamente, del riparto di competenza tra fonti interne e sovranazionali, essenziale per il giudice di ultima istanza anche al fine di promuovere in modo appropriato il dialogo tra giudice comune, giudice costituzionale e giudice della CGUE. Infine, la previsione di uno specifico criterio di valutazione in relazione ai soli magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione costituisce invero dei principi di cui all'articolo 2, comma 3 lettere d) e h) della legge n.71/2022.

Il comma 6 dispone che il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di “inidoneo”, “discreto”, “buono” o “ottimo” e che il giudizio di ottimo può essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. La norma prescrive inoltre che il parere della Commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.

La disposizione traspone fedelmente i principi di delega di cui all'articolo 2, comma 3 lettere e) e i) della legge n.71/2022, contemperando la preminenza del giudizio della Commissione tecnica sulla capacità scientifica dell'aspirante (rientrante nel requisito delle attitudini), con la previsione della possibilità, per l'Organo di governo autonomo, di esprimersi in dissenso, sia pure con onere di motivazione rafforzata, rispetto alla disposizione di cui all'abrogato comma 16 dell'articolo 12.

Il comma 7 prevede che, in relazione al solo conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, in caso di equivalenza nelle attitudini, nel merito e nell'anzianità, è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, per almeno 4 anni.

La disposizione attua fedelmente il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b) della legge n.71/2022.

Il comma 8, infine, riproduce fedelmente le prescrizioni contenute nell'abrogato comma 10.

Capitolo VI

Conferimento di funzioni direttive e semidirettive e conferma

1. Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.

Gli articoli da 1 a 6 sono quelli introduttivi della porzione di testo normativo dedicata al “Procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e procedimento di conferma”.

Si son prese le mosse dall'art. 1 della legge di delega 17 giugno 2022, n. 71 e, più specificamente, dal suo co. 1, lett. a), nella parte in cui prevede la delega al Governo a emanare “uno o più decreti legislativi” che, con le caratteristiche ivi indicate, si occupino - tra l'altro - della “revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti”.

Stabilito l'“oggetto” che costituiva l'ambito dell'azione della Commissione, l'attenzione è stata quindi spostata sull'art. 2 della legge di delega che elenca, nel comma 1, dodici principi e criteri direttivi [raggruppati nelle lettere che vanno da a) a n)] che riguardano “il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive”.

Preme sottolineare che la Commissione ha individuato alcune “linee portanti” che appaiono con tutta evidenza caratterizzare l'intenzione e l'azione del Legislatore delegante.

Da un'attenta lettura dei principi e dei criteri direttivi emerge un'avvertita esigenza di maggiori "trasparenza", "pubblicità", "partecipazione", "procedimentalizzazione", "oggettivizzazione" e "certezza dei tempi" dell'azione amministrativa.

Non a caso il Legislatore, sub lett. a), ha fatto espressa menzione dei "principi di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#)", cioè a dire - per primi - di quei "criteri" che l'art. 1 della legge la quale oramai da quasi trentacinque anni reca "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pretende reggano l'intera attività amministrativa, nel perseguimento dei "fini determinati dalla legge".

E dunque, riassumendo, il Legislatore, tramite legge, stabilisce ciò di cui la P.A. deve occuparsi.

Il Legislatore, tramite legge (la cit. n. 241/1990), ha indicato i criteri che devono guidare e ispirare la P.A. nell'azione di cui appena riferito.

Il Legislatore, tramite legge (la l. di delega in parola), ha stabilito che anche la porzione di azione amministrativa che presiede alla copertura dei posti direttivi e semidirettivi in magistratura non può sottrarsi al rispetto di quegli stessi "criteri" che permeano di sé, talora più e talora meno velatamente, le lettere da a) a n) di cui all'art. 2, co. 1, della l. n. 71/2022 cit.

Ma ciò, peraltro, a ben vedere, dovrebbe già accadere sin dall'entrata in vigore della l. n. 241/1990, posta l'ampiezza del dettato dell'art. 1 di questa, allorché si riferisce - senza fare distinzioni e senza individuare eccezioni - all' "attività amministrativa".

Dal che deriva come il Legislatore delegante del 2022 in realtà non si inventa nulla di nuovo, in parte qua; limitandosi a richiamare e ad appellarsi a "criteri" già di per sé vigenti, ma, evidentemente, ritenuti, in taluni ambiti dell'azione amministrativa, non dotati dell'"effettività" che dovrebbero avere sempre.

Già poco sopra menzionati i criteri della "pubblicità" e della "trasparenza", si fa notare come gli altri espressamente richiamati dall'art. 1 della l. n. 241/1990 cit., siano quelli dell' "economicità", dell' "efficacia" e dell' "imparzialità" dell'azione amministrativa e come, di nuovo non a caso, per un verso l'imparzialità comprende sia la più ampia "partecipazione", sia una stringente "procedimentalizzazione", sia l' "oggettivizzazione" intesa come sopra riferito (si tratta di elementi cui s'è già fatto cenno, unitamente alla pubblicità e alla trasparenza, come caratterizzanti tutti i principi e criteri direttivi di cui si sta trattando. E idem dicasi per quelli che immediatamente seguono). Per altro verso, l'economicità impone "certezza dei tempi" e "snellezza procedimentale" (v. immediatamente infra). L'efficacia, infine, consiste nel far sì che tutto dell'agire della P.A. (fini da raggiungere e modi per raggiungerli) sia volto all'ottenimento del risultato nel migliore e minore tempo possibile, dopo un'adeguata ponderazione degli interessi (sia pubblici che privati) in gioco.

Il tutto, peraltro, avvertita dal Legislatore la necessità che venga, comunque e sempre, tutelato il "diritto alla riservatezza" degli interessati a vario titolo alla copertura dei posti direttivi e semidirettivi, nonché un carattere quanto più possibile snello di quale che sia procedimento di nuova creazione o implementazione.

Ciò premesso, la scansione del Procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e procedimento di conferma si articola come segue.

La prima fase (quella di apertura del procedimento e di cui all'art. 1 della proposta di articolato) è caratterizzata dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato a partecipare a un concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non v'è altro modo di presentarla/depositarla, a pena di inammissibilità, che non sia mediante l'utilizzo del sito intranet del Consiglio superiore della magistratura. Pare il modo più snello in cui si può procedere, posto che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a, della l. n. 71/2022 cit., "gli atti dei procedimenti" devono essere sempre e tutti "pubblicati nel sito intranet" stesso. Ciò detto, circa il *quomodo* della presentazione, è apparso opportuno rimetterne la decisione al C.S.M., che avrà il solo obbligo di attenersi, nell'assumere le determinazioni di sua competenza, ai più volte citati principi di cui alla l. n. 241/1990.

La domanda andrà corredata dei documenti che spetta al C.S.M. indicare, con il solo vincolo della necessaria contestualità tra presentazione dell'istanza e deposito dei documenti.

I commi 3 e 4 dell'art. 1 stabiliscono - per rispondere all'esigenza resa manifesta dall'art. 2, co. 1, lett. a, della l. n. 71/2022 cit. - limiti relativamente alla contemporanea pendenza di una pluralità di domande da parte di ogni magistrato.

La lettera della legge di delega si esprime come segue: “prevedere il divieto di contemporanea pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive”, lasciando aperta, al riguardo, più di una possibilità interpretativa in ogni caso rispettosa del testo di legge (due domande in tutto, a prescindere che si tratti di funzioni direttive o semidirettive; due domande per tipo di funzione; ecc. ...).

Si è optato per la soluzione più di garanzia per il richiedente che pare, oltretutto, la più logica. In nessun caso ogni magistrato può avere pendenti più di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario. Al magistrato richiedente, in linea con la predetta soluzione viene sempre assicurata la possibilità di tutelare al meglio il proprio interesse, perché spetta a lui la facoltà di revocare (antecedentemente o contestualmente alla presentazione della nuova domanda o delle nuove domande), la domanda o le domande depositate in precedenza, in maniera tale da non eccedere il numero di istanze poco sopra ricordato. A questa libertà del singolo magistrato, fa fronte un vincolo per il C.S.M. cui è impedita per legge la presa in considerazione e quindi la valutazione delle eventuali domande “successive” (con una priorità stabilita automaticamente dalla data del deposito) che eccedono il limite di 2 + 2 di cui sopra.

L'art. 2 della proposta di articolato fa anch'essa parte della fase introduttiva del procedimento, ma sposta il focus da ciò che compete al magistrato che presenta la domanda ai comportamenti che, conseguentemente, deve porre in essere il C.S.M., una volta ricevuta l'istanza, o una volta ricevuta la richiesta di revoca circa la già avvenuta presentazione di una o più domande.

La ratio della disposizione dipende da due circostanze: la prima è che non v'è modo di presentare o revocare domande che non passi attraverso il sito intranet dello stesso C.S.M.; la seconda è che a detto sito hanno accesso tutti i magistrati, ma solo i magistrati.

Posto che il procedimento di che trattasi vede coinvolti - per espressa volontà del Legislatore delegante - sia tutti i magistrati potenzialmente interessati a intervenire nel procedimento stesso siccome portatori di una pluralità di interessi, sia soggetti che magistrati non sono, sta logicamente in capo al C.S.M., immediatamente dopo aver preso contezza del deposito di domande e/o revoche, il dovere di provvedere a un duplice adempimento che si fonda sulla matrice unitaria della “pubblicità”. Il deposito deve essere reso pubblico attraverso due canali: l'inserimento nel sito intranet, in modo tale che sia conoscibile da tutti i magistrati, e la comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato interessato a che possa a sua volta provvedere a quanto di sua spettanza e cioè - ai sensi dell'art. 6 dell'articolato, sul quale si tornerà tra breve - darne immediata comunicazione ai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario del candidato stesso, nonché al Consiglio dell'ordine degli avvocati o al Consiglio Nazionale Forense, invitandoli a trasmettere al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo i loro eventuali pareri (di cui infra, sub artt. 5 e 6 dell'articolato) entro dieci giorni dalla comunicazione.

Sempre tramite consultazione del sito intranet, gli utenti interessati avranno la possibilità di accedere ai documenti concernenti il procedimento. Alcuni saranno a disposizione sin da subito, altri verranno pubblicati man mano che verranno formandosi e perfezionandosi: si pensi, in particolare alla c.d. autorelazione, al rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza, al parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, al parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense.

Suo essendo l'interesse primario a vedere tutelato il proprio diritto alla riservatezza, sta obbligatoriamente in capo al solo interessato dare precisa indicazione al gestore del sito, che dovrà materialmente occuparsi di dare soddisfazione alla pretesa, di ciò che, dalla predetta documentazione, va eliminato, mediante oscuramento, in quanto relativo ai “dati personali” di cui all'art. 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

E' la legge di delega n. 71/2022 cit. a stabilire, nell'art. 2, co. 1, lett. a, la necessità di tutelare “le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi”.

Per ragioni di economicità procedimentale e di eguaglianza sia formale che sostanziale, il C.S.M. delibera in merito alla modulistica - stabilendo il numero massimo di pagine per ciascuna tipologia di documento - concernente i già ricordati seguenti atti: autorelazione; rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza; parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo; parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense.

L'art. 3 della proposta di articolato si sofferma sulla scansione, anche temporale, del procedimento; ma, oltre a ciò, elimina, per quanto possibile, valutazioni e scelte di natura (rivelatasi in passato talora troppo) discrezionale, dando così attuazione al principio di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, della legge di delega n. 71/2022 cit.

La disposizione specifica, in tal senso, che i lavori della commissione di cui all'articolo 11, co. 3, della l. 24 marzo 1958, n. 195 (quella, cioè, deputata a formulare proposte al plenum del C.S.M. circa il “conferimento degli uffici direttivi”), così come i successivi lavori dello stesso plenum, vanno disciplinati in maniera tale “che le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, siano trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti” ... che è un ordine di trattazione oggettivo.

Ciò con tre sole eccezioni, in linea con quanto consentito dall'art. 2, co. 1, lett. b, della l. n. 71/2022.

La prima: è da considerare prioritaria - e non pare il caso di motivarne la ragione anche perché citata espressamente il Legislatore delegante - la trattazione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

La seconda: quando la decisione definitiva su una procedura, che pure dovrebbe precedere nel tempo, è preclusa da “motivi oggettivi” e ciò sia deliberato con provvedimento motivato della commissione; nel quale caso, però, v'è l'obbligo di trattare esclusivamente le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.

La terza: allorché la necessità di trattare prima una procedura che di per sé seguirebbe ove si rispettasse l'ordine temporale, è imposta “da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scoperta della copertura dell'organico in misura superiore al 20% oppure dalla contestuale scoperta della copertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50% degli incarichi semidirettivi dell'ufficio”.

Anche ciò va deliberato con provvedimento motivato della commissione e, nel sito intranet del Consiglio superiore, va pubblicato l'ordine in cui verranno affrontate le singole questioni, nonché ogni provvedimento che stabilisca una deroga rispetto alla regola generale in materia di trattazioni, tranne che per la particolare fattispecie costituita dalla necessità di provvedere alla copertura dei posti di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Ancora una volta per ragioni di economicità, di snellezza procedimentale e perché per tutti i procedimenti amministrativi sono previsti “tempi effettivi di conclusione” (art. 2, co. 1, della l. 241/1990) che, di regola e salvo le eccezioni precisate dalla legge, ammontano, se di competenza delle amministrazioni statali e a seconda dei casi, a 30 giorni o a 90 giorni, non dovendo di per sé superare i 180 giorni, nonché per il fatto che la “pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria” (art. 1, co. 2, della l. 241/1990), la disposizione prevede che la fase (istruttoria) della “trattazione in commissione” non può durare per più di quattro mesi, avendo come dies a quo non la effettiva presentazione di una domanda o di più domande, ma la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Non solo, ma onde agevolare il lavoro di commissione e plenum, pur mantenendo il punto fermo della necessità di prevedere un termine massimo, ai detti “quattro mesi” vanno sommati ulteriori

“sessanta giorni” che la commissione ha a disposizione per trasmettere la proposta al plenum del C.S.M., una volta terminata la trattazione.

Nel caso in cui la plenaria del Consiglio ritenga (e deliberi in tale senso) di dovere investire la commissione di un’ulteriore fase valutativa in relazione a un dato procedimento, questo va, dalla commissione stessa, trattato in via prioritaria, in un tempo massimo di 30 giorni.

Gli artt. 4 e 5 della proposta di articolato riempiono di taluni, peculiari e in parte innovativi, contenuti l’attività istruttoria della commissione di cui al già ricordato art. 11, co. 3, della l. n. 195/1958 e quella decisionale deliberativa del Consiglio Superiore nella sua collegialità.

Sempre ai fini del conferimento di incarichi direttivi, la prima disposizione prende in considerazione le “audizioni” avanti la commissione istruttoria che, in linea di massima, concernono tutti i candidati; ma che - secondo le indicazioni di cui alla l. di delega - possono (non debbono) essere limitate ad “almeno tre candidati”, se questi, complessivamente, sono più di cinque.

L’individuazione degli almeno tre candidati viene deliberata collegialmente dalla commissione, “tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti”, cioè a dire - è nuovamente la l. di delega a pretenderlo - che la fase della discussione riguarda, o può riguardare, ognuno dei sei componenti l’organo come singolo, ma la delibera è questione di organo collegiale al quale ultimo va imputata la decisione.

Nell’illustrare, poco più sopra, l’art. 2 della presente proposta di articolato, si è ricordato come il deposito della domanda e/o della revoca provochi l’immediata necessità di dare al medesimo adeguata pubblicità, ciò che avviene sia inserendo l’atto nel sito intranet a che risulti visibile, leggibile e consultabile per tutti i magistrati, sia dando di esso comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza del magistrato interessato, il quale lo comunica sua volta a un numero determinato e pre-individuato di soggetti. Si tratta dei dirigenti amministrativi assegnati all’ufficio giudiziario del candidato stesso, del Consiglio dell’ordine degli avvocati o del Consiglio Nazionale Forense.

E la ragione è presto detta con le parole del co. 1 dell’art. 5 della proposta di articolato.

“Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura [e dunque, prima di questo, la commissione istruttoria di cui s’è ampiamente detto] deve tenere conto del parere espresso dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente per territorio, nonché degli eventuali pareri espressi, in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l’anonimato, dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio”

I “pareri” di che trattasi, concernenti i profili dei candidati agli incarichi direttivi possono quindi provenire da diversi soggetti monocratici o collegiali: il Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente per territorio (o, in sua vece, quando non ne sia individuabile uno dotato della predetta caratteristica, il Consiglio nazionale forense, per il caso di magistrati di Cassazione: ci si tornerà tra breve); i magistrati colleghi del richiedente nel suo ufficio giudiziario di provenienza; i dirigenti amministrativi assegnati - del pari - all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati. (cfr. l’art. 2, co. 1, lett. c, della l. n. 71/2022 cit.).

Nessun parere può essere espresso in forma anonima, posto che ognuno deve assumersi le proprie responsabilità nell’esprimere valutazioni sul candidato oggetto del parere.

Tutti i pareri vanno formulati in “forma semplificata e riservata”, perché si tratta di atti comunque e sempre funzionali all’attività decisionale del C.S.M., a quella istruttoria della commissione di cui all’art. 11, co. 3, della l. n. 195/1958, nonché, prima, a quella, del pari di carattere istruttorio, del competente Consiglio giudiziario o Consiglio direttivo.

Quanto a ciò su cui debbono vertere queste particolari “fonti di conoscenza” serventi al “conferimento degli incarichi direttivi”, quelli a firma dei magistrati si limiteranno “a fatti verificatisi nell’ufficio” condiviso. Le carriere dei magistrati possono incrociarsi anche ripetutamente nell’arco di carriere pluridecennali e non è il caso che, nell’occasione di domande per

adire questo o quell'incarico direttivo, si possano rivangare accadimenti magari risalenti a lustri addietro.

Quelli a firma dei magistrati e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (o del Consiglio nazionale forense) devono altresì limitarsi alla "esclusiva rappresentazione di eventuali fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato".

I pareri dei dirigenti amministrativi, a firma del vertice dell'apparato di dirigenza amministrativa dell'ufficio giudiziario di provenienza del candidato, non potranno - per ovvie ragioni relative alla loro competenza per funzione e mansione - che riguardare il "contributo dato dall'interessato all'organizzazione dell'ufficio".

Fattispecie a sé rappresenta il caso in cui sia in gioco "il conferimento delle funzioni direttive apicali e superiori giudicanti di legittimità, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive apicali e superiori requirenti di legittimità o funzioni direttive requirenti di legittimità".

Com'è evidente, per un verso non esiste, per ipotesi del genere, un Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio e, per altro verso, i magistrati colleghi del richiedente nel suo ufficio giudiziario di provenienza sono, astrattamente, in un numero tale da non permettere, per motivi di economia procedimentale, un'interpretazione in senso lato della delega.

Per le predette ragioni (apparentemente "dimenticate" dal Legislatore delegante, ma cui è relativamente facile rimediare, senza con ciò "eccedere la delega"), il Consiglio superiore dovrà basarsi sul, e tenere conto del, parere espresso dal Consiglio nazionale forense e i pareri di competenza dei magistrati saranno rispettivamente riservati ai magistrati della sezione di appartenenza e ai magistrati della Procura Generale, acquisiti con le modalità definite dal C.S.M. (anche in questo caso la legge di delega n. 71/2022 nulla dice al riguardo dell'individuazione di quali magistrati, o di quali dirigenti amministrativi siano titolari del potere di esprimere i pareri di cui si sta trattando: il che lascia libertà piena al legislatore delegato che effettui scelte compatibili con il disegno complessivo della delega. Ciò che sembra di avere effettivamente fatto prevedendo una limitazione - logica e razionale, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa - del numero dei soggetti in ipotesi titolari del potere di esprimere "pareri" sul richiedente).

In ogni caso, è fatta salva la riserva allo stesso C.S.M. relativamente al giudizio finale sulla rilevanza di tutti i pareri ai fini dell'eventuale nomina.

L'art. 6 della proposta di articolato è interamente dedicato alla modalità da seguire nelle attività di acquisizione e di disposizione dei pareri di cui alla disposizione che immediatamente lo precede.

Ricevuta dal C.S.M. la domanda di partecipazione al concorso, il dirigente dell'ufficio di provenienza del candidato ne dà immediata comunicazione sia ai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario del candidato stesso, sia al Consiglio dell'ordine degli avvocati (o, nei casi da poco ricordati, al Consiglio Nazionale Forense), invitando gli uni e l'altro a formulare i loro pareri e a trasmetterli al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo entro dieci giorni dalla comunicazione.

Gli eventuali pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato - che apprendono della domanda di partecipazione al concorso direttamente dal sito intranet istituzionale del C.S.M. - vanno trasmessi al Consiglio giudiziario o al Consiglio Direttivo egualmente entro dieci giorni, con un termine che decorre dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet.

Ricevuti i pareri di cui sopra, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo competenti ne danno immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i pareri stessi. Ma ciò solo nel caso in cui i Consigli li ritengano rilevanti ai fini delle loro determinazioni. Ove così accada, il magistrato può, nei dieci giorni successivi a detta comunicazione, o formulare osservazioni scritte indirizzate al Consiglio territorialmente competente, ovvero chiedere di essere audito, evidente essendo il suo diritto a far sentire la sua voce, qualora ritenga di doversi tutelare, o di dover comunque replicare a fronte di quale che sia informazione, dato, commento ecc. che, contenuto nel parere, egli ritenga lesivo di una sua posizione giuridica soggettiva.

Nell'ipotesi in cui il C.S.M. - nella sua piena indipendenza decisionale - ritenga di prendere in considerazione (anche o solo) pareri che, nella fase precedente, il Consiglio Giudiziario o il Consiglio Direttivo abbiano ritenuto non rilevanti ai fini delle loro determinazioni, sta in capo al Consiglio Superiore il dovere di instaurare il contraddittorio con l'interessato affinché quest'ultimo possa pienamente godere delle garanzie di difesa

2. La valutazione e comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi.

Nell'ambito del procedimento sopra delineato relativo alla selezione degli aspiranti a un incarico direttivo o semidirettivo, gli aspetti della valutazione e comparazione dei profili dei candidati sono trattati all'art. 2, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Legge Delega), ed in particolare alle lettere c), d), e), f).

L'attuazione di tali principi deve essere ovviamente coordinata con le specifiche disposizioni previste all'art.12, commi 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n.160, di guisa che l'organo di Governo Autonomo dovrà pervenire alle sue determinazioni, prendendo specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità, secondo le regole che di seguito saranno illustrate.

Nell'art. 7 della proposta di articolato viene delineata la disciplina della valutazione dei candidati e del successivo giudizio di comparazione.

A fronte dei principi contenuti nella Legge Delega, la Commissione ha preliminarmente ritenuto necessario, al fine di rendere più concreta, precisa e pertinente la valutazione consiliare, operare una distinzione metodologica tra le varie tipologie di incarico, individuando nove diverse categorie di incarichi direttivi e semidirettivi. Questa distinzione consentirà di finalizzare la valutazione, alla specificità dell'incarico da ricoprire, potendo dunque valorizzare, anche in chiave selettiva, competenze ed esperienze più adeguate all'incarico da ricoprire.

La valutazione dei candidati dovrà essere operata, quindi, distinguendo in primo luogo tra:

- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;
- uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;
- uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;
- uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità;
- uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità;
- uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto.

Con riferimento specificamente all'individuazione dei criteri per la distinzione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni, la Commissione ha ritenuto corretto optare per un rinvio alla normazione secondaria, oltre che allo scopo di salvaguardare l'ambito di discrezionalità dell'Organo di Governo Autonomo, anche in considerazione delle maggiori informazioni a disposizione del Consiglio circa gli elementi concreti da porre alla base di questa identificazione.

Successivamente si è ritenuto di procedere alla definizione dei concetti di merito e attitudini, che dovranno essere tenuti distinti, non solo dal punto di vista concettuale (essendo inerenti a differenti ambiti valutativi), ma anche dal punto di vista del loro contenuto e della loro concreta ricostruzione.

Si è dunque previsto che il merito investa la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera, con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi e nei limiti dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità.

Quanto alle attitudini, si prevede che le stesse consistano nelle competenze organizzative, abilità direttive, sia effettive che in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali, maturate nelle esperienze giudiziarie e, nei limiti di quanto previsto nel successivo art. 8, al di fuori dell'attività giudiziaria.

Nella valutazione dei profili dei candidati è stabilito, come richiesto dalla Delega, che le attitudini debbano essere positivamente accertate, anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, oltre che con riferimento agli altri elementi parimenti specificati nella Delega.

A corredo di tale disposizione, per renderne possibile l'applicazione con riferimento alla conoscenza dell'ufficio per cui si è presentata la domanda, viene previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito della pubblicazione del posto, renda disponibili non solo il progetto organizzativo o tabellare dell'ufficio in questione, ma anche le eventuali successive variazioni, nonché i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari. Ciò al fine di porre tutti i candidati, non solo quelli provenienti dall'ufficio messo a concorso o da quelli territorialmente più vicini, nella condizione di avere accesso alle informazioni necessarie per dimostrare la conoscenza, appunto, del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione.

Chiarite le nozioni di merito e attitudini, quali contenute del giudizio di valutazione, ha ritenuto la Commissione necessario operare una distinzione tra il momento meramente valutativo e quello più precisamente comparativo.

Il primo attiene infatti alla ricostruzione del profilo professionale del magistrato e alla valutazione, sulla base degli elementi di conoscenza a disposizione, dalla sua concreta idoneità direttiva, il secondo riguarda invece il giudizio funzionale alla selezione finale, che deve essere il frutto di una comparazione quanto più rigorosa e certa.

Per questa ragione la Commissione ha ritenuto da un lato di individuare, tenute presente le previsioni della Delega e del Decreto Legislativo 160/2006, gli elementi che devono necessariamente concorrere alla comparazione tra loro dei vari candidati.

Ha ritenuto poi di introdurre, per dare attuazione al principio di certezza, oggettività e prevedibilità delle decisioni consiliari – principi caratterizzanti la Delega -, la regola secondo cui il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà predeterminare il rilievo da attribuire a tali elementi.

Dovrà cioè definire i criteri secondo cui sarà condotta la comparazione tra i candidati.

Sotto questo profilo l'attribuzione di tale delicato e nevralgico compito all'Organo di Governo Autonomo, che dovrà dotarsi di proprie regole, appare necessaria al fine di salvaguardare l'ambito di discrezionalità riconosciuta al Consiglio Superiore, alla luce del suo rilievo costituzionale.

Più nello specifico:

Alla lettera a) dell'art. 7, comma 7, viene prevista la valorizzazione del profilo del merito degli aspiranti, ricostruito, per come osservato in precedenza, dall'intera carriera professionale del magistrato, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi e nei limiti dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità.

Deve essere valutata, poi, (lett. b dell'art. 7, comma 7) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto, per come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. h) della Legge Delega, dell'attività svolta nell'esercizio di un eventuale precedente incarico direttivo o semidirettivo, non con valutazione astratta, ma sulla base dei risultati concretamente conseguiti in termini qualitativi e quantitativi. Particolarmente rilevante sotto questo profilo sarà anche l'esame degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto le funzioni.

Nella stessa logica di effettività dei risultati conseguiti si pone l'elemento (lett. c) dell'art.7 comma 7) delle pregresse esperienze di direzione, organizzazione, collaborazione e coordinamento investigativo nazionale.

Ulteriore elemento (lett. d dell'art. 7, comma 7) da valutare in concreto, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. m) della legge delega, è la capacità dell'aspirante, che abbia già svolto incarichi direttivi o semidirettivi, di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia, favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio. Sviluppando l'indicazione contenuta nella Legge

Delega si è voluto riempire di contenuti il parametro riguardante la concreta gestione dell'ufficio, dalla sua organizzazione tabellare, alla necessità di modulare gli stessi strumenti tabellari, sino ai rapporti di collaborazione con magistrati e funzionari, per una gestione partecipata dell'ufficio.

Particolarmente importante, per le attribuzioni attuali del capo di un ufficio giudiziario, è poi la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici (lett. e) dell'art. 7, comma 7), allo scopo di meglio calibrare le risorse dell'ufficio, nell'ottica di una più efficiente risposta alla domanda di giustizia. Con riferimento a detto elemento si è ritenuto di rimettere al Consiglio Superiore della Magistratura, senza predeterminarlo, il novero delle esperienze che potranno essere valorizzate al riguardo, come ad esempio, il ruolo di componente della Commissione Flussi istituita presso i Consigli Giudiziari, di componente della Struttura Tecnica per l'Organizzazione presso il C.S.M. o l'aver ricoperto l'incarico di Referente Distrettuale per l'Innovazione.

Nella valutazione dei profili dei candidati (lett. f dell'art. 7, comma 7) il Consiglio dovrà tener conto, per come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. g) della Legge Delega, della documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, oltre che delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati. In quest'ottica particolare attenzione dovrà essere riservata al caso, peraltro previsto dall'art. 2, comma 1, lett. l) della Legge Delega, di reiterata, mancata approvazione di provvedimenti organizzativi per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

Viene previsto, con riferimento all'attribuzione di incarichi per i quali è richiesta una particolare specializzazione (lett. g dell'art. 7, comma 7), che il Consiglio debba tener conto delle specifiche competenze acquisite dal magistrato nel corso della carriera. Sarà il Consiglio Superiore a stabilire gli incarichi cui si riferisce tale indicazione di particolare specializzazione.

In considerazione del fatto che la direzione di un qualsiasi ufficio giudiziario giudicante o requirente presuppone, per la migliore organizzazione dei servizi, in ambito penale come in ambito civile, una conoscenza quanto più possibile ampia, articolata e multidisciplinare della realtà giudiziaria, è previsto (lett. h dell'art. 7, comma 7) che il Consiglio valuti espressamente la varietà e completezza delle esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria. Si tratta di un valore aggiunto che arricchisce il patrimonio di conoscenze e competenze dell'aspirante.

Per la direzione degli uffici giudiziari risulta parimenti imprescindibile la conoscenza delle norme ordinamentali, per cui è previsto (lett. i dell'art. 7, comma 7) che il Consiglio presti particolare attenzione, nella valutazione degli aspiranti, alla documentata conoscenza delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario. E ciò, nella logica di effettività che ispira il sistema ordinamentale, sulla base di esperienze acquisite sul campo, nell'ambito del Governo Autonomo ovvero nel contributo fornito all'organizzazione degli uffici.

Sulla base della considerazione poi che, per un magistrato che ricopra incarichi direttivi o semidirettivi in un ufficio giudiziario, sia indispensabile la capacità di avere costante cura del proprio aggiornamento professionale e di quello dei magistrati dell'ufficio o della sezione che dirige, viene previsto (lett. l dell'art. 7, comma 7) che il Consiglio attribuisca rilievo anche alle competenze acquisite nello svolgimento di attività formative da parte degli aspiranti.

Nell'attribuzione degli incarichi, inoltre, viene previsto (lett. m dell'art. 7, comma 7) che il Consiglio valuti espressamente le capacità relazionali dell'aspirante, sia con riferimento ai rapporti interni all'ufficio che con riferimento, all'esterno, ai rapporti con gli altri interlocutori istituzionali.

Nell'ottica della complessiva valutazione dei candidati, viene previsto infine (lett. n dell'art. 7, comma 7), che il Consiglio tenga conto del giudizio espresso in esito alla frequentazione dei corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione degli aspiranti dirigenti prevista dall'articolo 26 bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

La disciplina riguardante il giudizio comparativo si completa poi con la fondamentale previsione contenuta nel comma 8 dell'art.7, secondo cui i parametri delle attitudini e del merito, non solo dovranno essere apprezzati sulla scorta dei risultati concretamente conseguiti nell'esercizio delle funzioni, ma dovranno essere valutati con giudizio coerente e uniforme in tutte le procedure omologhe.

Si è voluto cioè dare rilevanza specifica ai criteri di coerenza e uniformità del giudizio, ovviamente riferiti a procedure omologhe, al fine di evitare possibili disparità di trattamento e per assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione di precise indicazioni contenute nella Delega.

3. La valutazione degli incarichi in aspettativa e fuori ruolo.

Nel dare attuazione ai criteri di delega di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e) legge 17 giugno 2022, n. 71, ai fini del giudizio sulle attitudini organizzative (non dunque del profilo del merito) **l'articolo 8, al comma 1**, prevede una disciplina differenziata per gli incarichi svolti in regime di aspettativa e di fuori ruolo: mentre è esclusa *tout court* la valutabilità dei primi, che hanno natura residuale e la cui autorizzazione è, come visto sopra, legata a presupposti diversi, vengono invece dettagliati i casi particolari nei quali l'esperienza fuori ruolo assume rilevanza, per la sua riconoscibile vicinanza o attinenza all'attività giudiziaria.

Al fine di evitare che nella valutazione comparativa venga dato rilievo al dato, di per sé neutro, del conferimento dell'incarico, si prevede che tali esperienze siano valutabili soltanto nei casi in cui, congiuntamente, da un lato siano state svolte (e in modo *positivo*) presso il Ministero della Giustizia, la Scuola Superiore della Magistratura, presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale ed organismi giudiziari internazionali; dall'altro, e per assicurare la massima trasparenza della valutazione, rispondano ai criteri che il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà indicare, in via preventiva e generalizzata, per definirne l'idoneità alla acquisizione delle menzionate attitudini organizzative (che la norma declina nei diversi profili di acquisizione delle ulteriori capacità ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria).

Il **comma 2** dà concretezza alle previsioni precedenti, dettagliando il procedimento mediante il quale le informazioni rilevanti vengono portate a conoscenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ai fini della formulazione del giudizio. Si prevede infatti che l'interessato trasmetta, con l'autorelazione, la relazione dell'autorità conferente l'incarico (qui prevista dall'articolo 12 del capo VII) e ogni altra documentazione attinente alla professionalità che dimostri l'attività in concreto svolta.

Al **comma 3** si stabilisce, in coerenza con l'impianto complessivo della riforma e con la specificità degli incarichi legati a mandati elettivi o incarichi governativi, la loro irrilevanza ai fini della valutazione.

4. Riequilibrio di genere e anzianità.

Da ultimo, **l'art. 9** dell'elaborato mira a dare attuazione al criterio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) legge 17 giugno 2022, n. 71.

L'anzianità non è stata prevista dal Consiglio come autonomo parametro di valutazione, tenuto conto che l'art. 24 comma 1 del TU sulla Dirigenza Giudiziaria espressamente la esclude mentre il **comma 3 esplicita che " In applicazione del criterio generale di cui all'articolo 192, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali è dato rilievo, in via meramente residuale, alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura. "**

La lettera d) dell'art. 2 l. 71/2022 inserisce l'anzianità tra i criteri rilevanti, riconoscendole tuttavia un rilievo subvalente non soltanto rispetto ai parametri delle attitudini e del merito, ma anche rispetto al criterio del riequilibrio di genere, per la prima volta positivizzato nelle norme di ordinamento giudiziario nel solco delle azioni positive di cui all'art. 51 della Costituzione. L'anzianità nel ruolo è dunque da oggi criterio doppiamente residuale, giacché a parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini viene in gioco dopo quello, sovraordinato, del riequilibrio di genere.

Il **comma 5** dell'articolo 9 prevede, di conseguenza, che della maggiore anzianità nel ruolo della magistratura si tenga conto solo in caso di parità di indicatori e soltanto ove non sussista lo squilibrio dettagliato ai commi precedenti.

Come richiesto dalla lettera f) dell'articolo 2 comma 1 della legge delega, infatti, in caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, se i candidati sono di genere diverso, si dovrà dare prevalenza al **genere meno rappresentato** se, a livello nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi emerge una significativa sproporzione tra i generi. Sul punto il legislatore ha scelto un'opzione *soft*, prevedendo l'attivazione del meccanismo di riequilibrio senza incidere sulla prevalenza della valutazione meritocratica.

La norma dà attuazione alla delega individuando da un lato il requisito dimensionale della sproporzione, che è ritenuta "significativa" nel caso in cui un genere sia rappresentato in misura minore al 40%, congiuntamente su base distrettuale e nazionale, e che si valuta con riferimento all'insieme dei posti analoghi a quello per il quale si concorre (**comma 1**); al **comma 4** si disegnano poi i cluster di riferimento ai fini della verifica percentuale di cui sopra, individuando i posti analoghi, per esigenze di chiarezza e completezza, mediante il rinvio alle categorie di cui all'articolo 10 del vigente d.lgs. 160 del 2006, opportunamente accorpate, quando necessario, per rendere il dato significativo.

I **commi 2 e 3** infine prevedono, rispettivamente:

- una clausola di salvezza volta ad escludere la rilevanza del dato distrettuale quello nazionale quando il cluster di riferimento individuato ai sensi dei commi 1 e 4 non supera le 5 unità, prevedendo che in questi casi venga in considerazione esclusivamente il dato nazionale;

- la non applicabilità della regola del riequilibrio per incarichi che per la loro tendenziale unicità sfuggono per definizione alla regola generale del riequilibrio.

6. La conferma.

I pareri e le osservazioni.

In sede di attuazione della disciplina della conferma si è in primo luogo affrontata la disciplina dei pareri e delle osservazioni previsti in sede di delega.

Il testo della delega è parso molto chiaro nel prevedere il parere "incrociato" solo per il Procuratore della Repubblica e per il Presidente del Tribunale [in via di interpretazione l'indicazione può essere intesa come riguardante anche i corrispondenti uffici minorili]. Proprio in tale ottica, si è ritenuto essere fuori delega prevedere il parere "incrociato", ai fini della conferma, per gli altri uffici, direttivi e semidirettivi [per esempio, di secondo grado o presso la Corte di legittimità; così come per i dirigenti degli Uffici di sorveglianza].

Si è poi precisato, in coerente sviluppo delle indicazioni di delega, che le previste osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono di competenza del Consiglio Nazionale Forense nei casi di magistrati operanti in ambito nazionale [in primo luogo, quelli in servizio presso la Corte di Cassazione].

Inoltre, per circoscrivere e, nel contempo, per rendere realmente utile l'ambito valutativo [che potrebbe interferire con la scelta consiliare e con gli esiti della stessa, perché tale parere ove generico e aspecifico potrebbe poi essere posto a base del ricorso dell'interessato o di controinteressato, facendo parte della procedura] è parso opportuno precisare che il parere richiesto ai diversi soggetti deve essere limitato alla rappresentazione di "fatti specifici" rilevanti per la valutazione delle attitudini direttive o semidirettive del magistrato, con esplicita riserva al Consiglio superiore della magistratura del giudizio sulla rilevanza ai fini della nomina.

E' stato poi necessario garantire il contraddittorio, in ossequio ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, cui la legge delega impronta i procedimenti in materia di nomina e di conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Si è poi introdotta la previsione della possibile valutazione, ove presenti, dei provvedimenti organizzativi di cui sia stato onerato il magistrato con funzioni semidirettive, giudicanti o requirenti, in coerenza con quanto previsto per i magistrati con funzioni direttive.

La mancata richiesta di conferma. La disciplina introdotta è mera attuazione formale della legge delega, salvo che per la parte relativa alla durata della procedura, che va comunque prevista – non ostandovi il testo della delega- per risolvere un inconveniente che la prassi ha evidenziato e che, diversamente, si accentuerebbe ora che viene prevista la valutazione anche in caso di mancata richiesta di conferma. In tal modo si soddisfano le esigenze della buona amministrazione, ma anche quelle del magistrato interessato ad essere valutato entro un periodo congruo e accettabile di tempo: pertanto, è stato previsto che il procedimento per la valutazione dell'attività svolta, anche in caso di mancata richiesta di conferma, deve concludersi entro un anno dall'attivazione della procedura.

Mancata richiesta di conferma e limiti alla presentazione di nuove domande. In ossequio alle indicazioni di delega, si è previsto che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni.

Peraltro, si è ritenuto opportuno introdurre disposizione transitoria sì da consentire di salvaguardare la posizione di quanti abbiano assunto un incarico direttivo o semidirettivo nella vigenza della precedente, meno stringente disciplina.

Cause ostative al provvedimento di conferma. A fronte dell'indicazione di delega secondo cui la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive può costituire causa ostativa alla conferma, anche per evitare eccessi applicativi, è parso opportuno specificare il contenuto dei rilievi significativi e dei documenti rispetto ai quali può porsi un effetto negativo a seguito della mancata approvazione.

Per le Procure della Repubblica ci si è mossi in linea con il nuovo articolo 1, comma 6, del decreto n. 106 del 2006, come modificato dalla legge n. 71 del 2022, ove si specifica il contenuto del progetto organizzativo che può essere oggetto della dazione di principi generali da parte del Consiglio superiore della magistratura, con conseguenti effetti rispetto al provvedimento terminativo [approvazione/non approvazione]. Per il resto, il Consiglio potrebbe e dovrebbe limitarsi a adottare eventuali linee guida, la cui inosservanza potrebbe al massimo determinare osservazioni o rilievi da parte dell'organo di autogoverno.

Non si è ritenuto di specificare il significato da attribuire al termine "reiterata", nel senso che è parso arbitrario prevedere uno specifico numero di violazioni: in realtà, la *ratio* della delega, riservando poi la relativa interpretazione ed attuazione al Consiglio superiore della magistratura, vuole attribuire rilevanza solo a violazioni quantitativamente e qualitativamente realmente significative.

L'attuazione del progetto organizzativo ai fini della conferma. La delega ha previsto che il Consiglio superiore della magistratura debba valutare anche ai fini della conferma la capacità del magistrato di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

Peraltro, si è ritenuto opportuno, in sede di attuazione, di rendere valenza anche agli sforzi del magistrato nella direzione dell'attuazione del progetto organizzativo, quando situazioni incolpevoli [carenze di organico, carichi di lavoro imprevedibilmente sopravvenuti, ecc.] abbiano impedito la soddisfazione integrale degli obiettivi di miglioramento ed efficienza. Si è poi ritenuto di specificare le modalità di riscontro dell'attività svolta.

Si segnala, da ultimo, in ordine alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) riguardante la rivisitazione dei criteri per l'individuazione degli incarichi semidirettivi, al fine di contenerne il numero, la Commissione, dopo un approfondito esame di tutte le possibili opzioni applicative, ha ritenuto impossibile la demandata individuazione di tali criteri. Infatti, la finalità perseguita in via esclusiva dal legislatore delegante di contenere il numero di tali incarichi avrebbe imposto una irrazionale e non logicamente motivabile riduzione delle funzioni semidirettive, con evidenti ricadute sulla funzionalità e sull'efficienza degli uffici giudiziari.

Capitolo VII

Collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura

La legge 17 giugno 2022 n. 71, all'art. 5, prevede che nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 del medesimo testo, siano adottati uno o più decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dettando i principi e i criteri direttivi entro cui la legislazione delegata deve muoversi.

In particolare, la delega demanda al Governo di: a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo; b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per i quali è ammesso il ricorso all'aspettativa ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) prevedere che il collocamento fuori ruolo sia autorizzato previa valutazione della sussistenza di un interesse dell'amministrazione di appartenenza e delle possibili ricadute sulla imparzialità e indipendenza del magistrato; d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione proceda secondo un ordine di rilevanza degli incarichi, ordine indicato dalla stessa norma; e) prevedere che – al termine di un incarico fuori ruolo durato più di 5 anni – il magistrato non possa essere ricollocato fuori ruolo se non sono decorsi almeno 3 anni al rientro in ruolo; f) prevedere che il collocamento fuori ruolo non possa avvenire se non dopo il decorso di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni e comunque quando la sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico; g) prevedere che il termine massimo del collocamento fuori ruolo non possa superare i 7 anni, salvo che per talune tipologie di incarico per le quali il termine è elevato a 10 anni; h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo; i) disciplinare autonomamente gli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale.

Con il presente articolato la Commissione ha elaborato, quindi, le disposizioni di attuazione di tali principi e criteri direttivi, nel rispetto dei parametri indicati nell'art. 76 della Costituzione.

In particolare, l'**articolo 1** (*Ambito di applicazione*), in coerenza con la disciplina unitaria del collocamento fuori ruolo per le diverse magistrature, prevede che le disposizioni del decreto si applichino ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. In difetto di delega in tal senso, si segnala comunque la auspicabilità della previsione futura di una disciplina unitaria sul punto, applicabile anche alla magistratura tributaria e militare nonché all'Avvocatura della Stato.

L'**articolo 2** (*Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo*), in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge-delega, individua le tipologie di incarico che possono essere svolte esclusivamente con il collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, con il collocamento in aspettativa. Si tratta (comma 1) di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Il comma 2, poi, indica quali tipologie di incarichi *debbano* essere svolti con collocamento fuori ruolo, richiamando quelli disciplinati dall'articolo 20, comma 1, della medesima legge-delega (capo e vice-capo di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali) oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro. In questi casi, dunque, è la stessa

legge a predeterminare l'incompatibilità fra lo svolgimento di tali assorbenti incarichi con l'attività giurisdizionale.

Il comma 3, che si atteggia a norma residuale sul tema, fa salva la possibilità, per gli organi di governo autonomo, di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, ma entro limiti molto ristretti. Si tratta dei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie, con applicazione in ogni caso delle previsioni che riguardano i requisiti per il collocamento fuori ruolo (art. 4), la percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza e le esigenze dell'ufficio (art. 6), la procedura per il collocamento (artt. 8 e 9) e la valutazione dell'organo di autogoverno (art. 10).

L'**articolo 3** (*Aspettativa senza assegni*) individua, in attuazione della lettera b) dell'art. 5 della legge-delega, gli incarichi per i quali è ammesso il ricorso alla aspettativa di cui all'art. 23 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 1 precisa che il ricorso all'aspettativa è ammesso nei soli casi previsti dalla legge; il comma 2 prevede che anche con riferimento all'aspettativa siano applicabili gli artt. 4 e seguenti del decreto, ove compatibili. Il comma 3 detta una disciplina in forza della quale, anche nel caso di collocamento in aspettativa, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione della aspettativa avviene secondo le medesime modalità con le quali è previsto per il caso di fuori ruolo. Si è in tal modo inteso da un lato esplicitare che anche il collocamento in aspettativa determina la vacanza del posto nell'ufficio di provenienza (così scongiurando prassi che tendevano a sovrapporre gli istituti per non creare vacanze in organico non risolvibili mediante i concorsi ordinari), dall'altro offrire anche al collocamento in aspettativa una disciplina organica modellata sull'istituto del fuori ruolo.

Con l'**articolo 4** (*Requisiti per il collocamento fuori ruolo*) si è inteso dare attuazione alle previsioni di cui alle lettere e) ed f) (prima parte) dell'art. 5, comma 1, della legge-delega. In particolare, il comma 1 prescrive che il collocamento fuori ruolo non possa essere autorizzato se ricorrono, anche alternativamente, il decorso di meno di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura di appartenenza, il decorso di meno di 3 anni dal rientro in ruolo in seguito ad un precedente collocamento fuori ruolo. Il comma 2 dettaglia gli anzidetti requisiti, in particolare prevedendo che nel termine di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni (dal momento del loro conferimento) non si considerino i periodi di tempo in cui il magistrato abbia svolto altri incarichi fuori ruolo o in aspettativa (salva l'aspettativa per maternità, congedo parentale, ovvero gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o assimilate). Il comma 3 chiarisce che il decorso di almeno 3 anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, (ad eccezione dei periodi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi giudiziari all'estero).

Il successivo comma 4 introduce eccezioni al limite temporale appena declinato, in particolare prevedendo che la necessità di permanere in ruolo per 3 anni prima di un nuovo incarico fuori ruolo non si applichi a una serie di incarichi in ragione del loro specifico rilievo, nei quali sono decisive le caratteristiche soggettive di coloro i quali vengono scelti. Si tratta degli incarichi individuati dall'art. 11, comma 3 dell'articolato (svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero ed equiparati), quelli dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura; per gli incarichi di Capo di dipartimento presso la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia; per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti; limitatamente agli incarichi di capo o vice-capo, degli uffici di diretta

collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario del Consiglio dei Ministri, singoli Ministri anche senza portafoglio, nonché agli incarichi di segretario generale o vicesegretario generale presso la Presidenza del consiglio dei ministri; per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni nonché per gli incarichi di esperto giuridico nelle Rappresentanze permanenti dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York e Vienna, l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la Corte penale internazionale.

L'**articolo 5** (*Interesse dell'amministrazione*) declina i principi indicati nell'art. 5, comma 1, lett. c) della legge-delega. Il comma 1 ribadisce che la destinazione a funzioni non giudiziarie deve essere sostenuta dall'interesse dell'amministrazione di appartenenza del magistrato rispetto all'incarico da conferire. Il comma successivo concretizza questo ultimo canone, riconnettendolo all'acquisizione da parte del magistrato di competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione. Ulteriore dettaglio è contenuto nel comma 3, ove l'interesse dell'amministrazione di appartenenza si arricchisce della necessaria valutazione – rimessa all'organo di governo autonomo – relativa a: a natura e competenze dell'ente conferente l'incarico; attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato; idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione. L'ultimo comma della disposizione prevede – quale criterio di chiusura – che siano sempre tenute in considerazione le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della eventuale lesione dell'immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato (profilo soggettivo) o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature (profilo oggettivo).

Con l'**articolo 6** (*Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio*) si è data attuazione al punto della delega (lett. f), in forza del quale il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato “quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno”. In stretta attuazione di quel criterio, in primo luogo, si è fissato il principio per cui “non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico” (comma 1).

Rispetto a questa valutazione, si è, però, rimesso agli organi di autogoverno di stabilire quale sia l'indice di scopertura rilevante, senza fissarlo con l'intervento normativo in esame; e ciò in ragione del fatto che il criterio di delega espressamente prevede che la “rilevante scopertura di organico” sia individuata “sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno”. Tuttavia si è chiarito che la scopertura rilevante debba essere “stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo”, non già, quindi, volta per volta, sulla base di valutazioni estemporanee legate alla singola pratica.

Pertanto, nel corpo dell'art. 6, comma 1, si è ritenuto di poter fissare una serie di indici ai quali gli organi di autogoverno si dovranno attenere per individuare la scopertura rilevante. Allo scopo si è ritenuto di dare rilievo ad assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni, nonché agli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, calcolando pro quota gli esoneri parziali.

E' stato altresì chiarito il concetto di sede di servizio, escludendo che possa essere quella nella quale il magistrato è destinato in applicazione distrettuali o extradistrettuali.

Quale ulteriore limite al collocamento fuori ruolo, che non si rintraccia tra i criteri direttivi elencati dalla delega, ma che deriva da un principio di buona organizzazione, al comma 2 si è escluso che possa essere collocato fuori ruolo il magistrato che sia impegnato nella trattazione di determinati procedimenti. Per questo aspetto, si è precisato che si deve trattare di procedimenti penali per gravi reati, nei quali deve già essere stata svolta una significativa attività istruttoria (esattamente: che “si trovino in avanzato stato di istruttoria”) e rispetto ai quali l'allontanamento del magistrato possa incidere sui tempi di definizione del processo in modo serio (“gravemente”).

Peraltro, si è chiarito che queste condizioni impeditive debbono sussistere nel momento in cui è deliberato il collocamento fuori ruolo (“alla data della deliberazione”), per consentire in tal modo l’affermarsi di utili prassi che permettano al magistrato rispetto al quale è chiesto il collocamento fuori ruolo di concentrare l’attività nell’esaurimento dei procedimenti in questione prima della data di deliberazione.

Rispetto ad ambedue le condizioni poste ai commi 1 e 2 (scopertura ed effetti negativi su procedimenti in corso), nel comma 3 si è rimesso all’organo di governo autonomo la facoltà di derogarvi, valutando -si intende comparativamente- le esigenze dell’ufficio di provenienza e l’interesse dell’amministrazione di appartenenza, ma solo in ragione del rilievo costituzionale dell’organo conferente o del fatto che l’incarico sia presso gli organi di cui all’articolo 11, comma 3, che, come si vedrà *infra*, sono gli incarichi di natura giudiziaria o giurisdizionale all’estero, in particolare presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l’Italia aderisce, oppure nella qualità di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento.

Con l’**articolo 7** (*Criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo*), a fronte della contrazione del numero di magistrati autorizzabili al collocamento fuori ruolo, si è ritenuto, di dettare anche una graduatoria di priorità, tra i diversi incarichi autorizzabili, per il caso, per l’appunto, che le “richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo” eccedano i posti disponibili calcolati ai sensi dell’articolo 13.

In questo caso, quindi, l’organo di governo autonomo dovrà seguire un preciso ordine di prevalenza, che si è elaborato a partire dal criterio sub d) della delega, che, ai fini della valutazione della sussistenza dell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, invita a tenere conto del seguente “ordine di rilevanza”: “gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi”.

In coerenza con questo criterio che si esprime in termini di “ordine di rilevanza”, l’art. 7 determina la “seguente graduatoria di priorità”:

- a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
- b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso organismi dell’Unione europea e internazionali;
- c) incarichi presso organi costituzionali;
- d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;
- e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;
- f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;
- g) altri incarichi.

Un elenco rispetto al quale è opportuno precisare che la lettera e) include sia gli incarichi apicali che di incarichi di diretta collaborazione, purché previsti da norme primarie e presso organi istituzionali, che declina, in via esemplificativa (“con particolare riferimento”), negli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con i singoli Ministri, di cui all’art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317.

Con gli **articoli 8** (*Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo*) e **9** (*Assenso del magistrato e documentazione*) L’intervento realizzato si è anche fatto carico di disciplinare la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo, prevedendo che il procedimento sia avviato su richiesta inoltrata all’organo di governo autonomo dall’amministrazione o istituzione che

chiede di conferire l'incarico al magistrato. Richiesta che deve specificare la durata, la natura e la tipologia dell'incarico che sarà affidato al magistrato.

Rispetto ai soli magistrati ordinari, si è, in aggiunta, previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura, quando la richiesta provenga da altra amministrazione, debba inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza, nonché della documentazione rilevante, per consentire al ministro di svolgere eventuali osservazioni.

Peraltro, nell'ambito della procedura (collocato nell'art. 9) si è, altresì, previsto che il magistrato per il quale è stata presentata richiesta di collocamento fuori ruolo debba manifestare, con una comunicazione all'organo di governo autonomo, il proprio assenso scritto.

Assenso che è revocabile fino al momento in cui avviene l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

In aggiunta, il magistrato è anche onerato di allegare all'atto di assenso una relazione che espliciti le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Inoltre, il magistrato è anche onerato di acquisire e allegare il parere del dirigente dell'ufficio, che deve contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, oltre all'indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, per la trattazione di procedimenti, processi o affari tali che l'allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.

Infine, qualora si tratti di magistrato ordinario, all'assenso deve essere allegato anche il parere del Consiglio giudiziario.

Nell'ambito del procedimento è disciplinato anche il potere di valutazione dell'organo di governo autonomo (**articolo 10: Valutazione dell'organo di governo autonomo**).

In particolare, l'organo di autogoverno accerta la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.

In attuazione del criterio direttivo dettato dalla lettera g), che impone di “stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l'**articolo 11 (Limiti di permanenza fuori ruolo)** articola in forma precettiva i “limiti di permanenza fuori ruolo”.

Per questo aspetto, la regola generale, conforme al criterio di delega, è che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni (comma 1).

Peraltro, in conformità al criterio di delega, che espressamente prevede che debbano essere confermate le deroghe già oggi previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che possano essere previste ulteriori deroghe a quel limite temporale, purché indicate tassativamente e, in ogni caso, senza che la deroga possa comportare un collocamento fuori ruolo per un periodo superiore a dieci anni, il comma 2 ha individuato gli incarichi per i quali il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, limitandoli a quelli indicati dall'art. 4, comma 4, lettere b) ed e), nonché agli incarichi presso gli organi di autogoverno.

La deroga alla permanenza massima fuori ruolo di sette anni opera, quindi, oltre che per tutti gli incarichi presso gli organi di autogoverno, per gli incarichi non giudiziari presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura, e gli incarichi di capo o vice-capo degli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario del Consiglio dei Ministri, singoli Ministri anche

senza portafoglio, nonché agli incarichi di segretario generale o vicesegretario generale presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

Le deroghe generali previste dal criterio di delega, con richiamo all'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (che esclude l'applicazione di ogni limite per i membri di Governo, le cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e l'incarico di componente delle Corti internazionali comunque denominate) sono state previste, in parte, nel comma 3 dell'articolo in esame, stabilendo che non si applichi alcun limite agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, quello di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento **e gli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale**. Intervento, quest'ultimo, che si legittima anche in forza del criterio direttivo di cui alla lettera i), che impone di "disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale".

Per quanto riguarda, invece, l'incarico di componente del Governo o l'assunzione di cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, la deroga è collocata nell'art. 14, nel quale è chiarito che ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, non si applicano in radice le norme previste dal testo in commento.

L'**articolo 12** (*Relazione informativa*), anche in relazione all'esigenza di raccordare il periodo trascorso fuori ruolo con la progressione in carriera, prevede (al comma 1) che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato, e (al comma 2) che una relazione debba essere redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.

In attuazione del criterio di cui alla lettera h), che impone di "ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite", e di "individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica" l'**articolo 13** (*Numero massimo dei magistrati fuori ruolo*) fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo.

In termini generali, il comma 1 fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, prevedendo che i magistrati ordinari non possano superare il numero di 180 unità, i magistrati amministrativi e contabili ognuno il numero di 25 unità.

Pertanto, il comma 2, per i magistrati ordinari, interviene anche a delimitare in termini relativi, cioè rispetto alle diverse tipologie di incarichi, il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, stabilendo che solo 40 unità possano essere collocati presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, **dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali.

Una scelta dettata dalla considerazione che debbono essere quanto più ristretti quegli incarichi che hanno minore attinenza con l'esperienza e la formazione dei magistrati.

Infatti, presso il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, che sono istituzionalmente preposti, l'uno, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.) e, l'altro, al governo della magistratura (art. 104 Cost.), è del tutto evidente come sia necessario il supporto della professionalità e della preparazione dei magistrati, così come non possa essere sottratto agli organi costituzionali l'apporto di quella medesima professionalità e preparazione. Mentre, per tutta la serie di ulteriori incarichi che emergono dal documento acquisito presso il Consiglio superiore della magistratura che censisce gli attuali magistrati collocati fuori ruolo, quell'apporto deve certamente essere residuale.

La combinazione dei due interventi produce un effetto restrittivo estremamente più ampio di quello che potrebbe apparire.

Infatti, attualmente nel numero massimo di 200 unità di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo non sono conteggiati, per effetto dell'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (che viene espressamente abrogato), i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e ad incarichi elettivi. Quel che ne consegue è, quindi, per i magistrati ordinari, che la contrazione degli incarichi autorizzabili fuori ruolo non passa da 200 a 180, ma da 200, cui si sommano tutti gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica (attualmente in numero di 4), la Corte costituzionale (attualmente in numero di 15) e il Consiglio superiore della magistratura (attualmente in numero di 15): ossia da 234 a 180.

In aggiunta, peraltro, vi è anche l'intervento effettuato con il comma 3, in conseguenza del quale, gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo, ma in quel caso con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati.

In questo modo, quindi, sono anche individuate tassativamente le fattispecie cui il limite numerico non si applica, come consentiva di fare la delega, ma senza che quella deroga abbia un reale effetto espansivo del numero degli incarichi fuori ruolo, atteso il meccanismo di riassorbimento. Resta invece, la deroga per gli incarichi elettivi, che discende dall'art. 14.

Come anticipato, **l'articolo 14** (*Incarichi elettivi e di Governo*) preveda che per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di autogoverno, e di Governo le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano, in conformità al fatto non si tratta propriamente di incarichi conferiti da altre amministrazioni, che già la disciplina vigente deroga pressoché a tutti i limiti oggi vigenti e, soprattutto, che di quegli incarichi non tratta l'art. 5 della legge 17 giugno 2022, n. 71, mentre ne dettano una disciplina compiuta gli articoli 19 e 20 della stessa della legge 17 giugno 2022, n. 7.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 14 chiarisce che le disposizioni del decreto in esame non si applicano a quella particolare forma di collocamento fuori ruolo che è prevista dagli stessi articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, in quanto si tratta di un collocamento fuori ruolo coattivo e compiutamente disciplinato.

In ragione dell'impatto che il nuovo intervento normativo ha rispetto alla disciplina vigente, ma, soprattutto, in quanto è proprio la legge delega (art. 6) ad investire il legislatore delegato del compito di prevedere "le opportune disposizioni transitorie", **l'articolo 15** (*Norma transitoria*) detta una disciplina transitoria, che muove da un primo assunto (comma 1), ossia che la disciplina prevista si applica solo agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la pubblicazione del presente decreto e che (comma 2) ai magistrati fuori ruolo al momento della pubblicazione del presente decreto si continua ad applicare la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico. Questa scelta, oltre che rispondere al criterio giuridico per cui "la legge non dispone che per l'avvenire" (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), tiene conto anche del fatto che un'applicazione immediata di previsioni come quella sulla durata ridotta a sette anni potrebbe provocare nelle varie amministrazioni la cessazione di un numero anche elevato di magistrati, con perdita immediata, per quelle amministrazioni dell'apporto di personale con ampia esperienza e ricadute sul funzionamento delle amministrazioni.

Per contro, si è, invece, ribadito che ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto, con inclusione della durata del precedente incarico nel nuovo termine massimo complessivo, salvo che, attesa la rilevanza degli organi in considerazione, per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale o presso gli organi di governo autonomo.

L'**articolo 16** (*Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190*) infine, interviene a coordinare l'ambito applicativo della legge 6 novembre 2012, n. 190, che disciplina ad oggi gli incarichi fuori ruolo, con il presente provvedimento normativo. Un coordinamento che non può essere realizzato con la semplice abrogazione della precedente disciplina, perché essa dovrà continuare ad operare per soggetti diversi dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per questo si è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 68 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicheranno ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, salvo per il periodo transitorio di cui all'art. 15, comma 2, continuando, quindi, ad operare per le altre figure cui la legge 6 novembre 2012, n. 190 si riferisce.

Indice per argomenti

Attuazione principi di delega ex L. n. 71 del 17 giugno 2022

Accesso in magistratura e Scuola superiore della magistratura		
Testo vigente	Modifiche	Note
<p>D.L. 21/06/2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.</p> <p>Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari</p> <p>Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto</p>	<p>D.L. 21/06/2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p> <p>Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari</p> <p>Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto</p>	

privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. ⁽³⁴⁹⁾

privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

1-bis. Fermo restando il possesso degli altri requisiti, il periodo di formazione teorico-pratica di cui al comma 1 può essere iniziato anche a seguito del superamento dell'ultimo

<p>2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. ⁽³⁴⁴⁾</p> <p>3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie. ⁽³⁴⁴⁾</p>	<p>esame previsto dal corso di laurea.</p> <p>2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.</p> <p>3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.</p>	
---	--	--

<p style="text-align: center;">D.Lgs. 30/01/2006, n. 26</p> <p>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.</p> <p>Art. 1 Scuola superiore della magistratura.</p> <p>1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: 'Scuola'.</p> <p>2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.</p> <p>3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.</p> <p>5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede</p>	<p style="text-align: center;">D.Lgs. 30/01/2006, n. 26</p> <p>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.</p> <p>Art. 1 Scuola superiore della magistratura.</p> <p>1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: “Scuola”.</p> <p>2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.</p> <p>3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a sessantacinque unità.</p> <p>5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede</p>	
--	--	--

l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.

7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo.

Art. 2. Finalità.

1. La Scuola è preposta:

- a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
- b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
- c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.

7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo.

Art. 2. Finalità.

1. La Scuola è preposta:

- a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
- b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
- c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

<p>d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;</p> <p>d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado ⁽⁴⁾;</p> <p>e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;</p> <p>f) alle attività di formazione decentrata;</p> <p>g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;</p> <p>h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;</p> <p>i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;</p> <p>l) alla pubblicazione di ricerche e di studi</p>	<p>d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;</p> <p>d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado ⁽⁴⁾;</p> <p>e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;</p> <p>f) alle attività di formazione decentrata;</p> <p>g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;</p> <p>h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;</p> <p>i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;</p> <p>l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;</p>	
---	--	--

<p>nelle materie oggetto di attività di formazione;</p> <p>m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;</p> <p>n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;</p> <p>o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.</p> <p>2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ⁽⁵⁾.</p> <p>[....]</p>	<p>m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;</p> <p>n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;</p> <p>o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;</p> <p>o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario.</p> <p>2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.</p> <p>[...]</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I-bis</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario</p>	
---	--	--

	<p>Art. 17-<i>sexies</i>. Oggetto.</p> <p>1. La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.</p> <p>2. La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia e tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.</p> <p>Art. 17-<i>octies</i>. Programma e modalità.</p> <p>1. I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata.</p> <p>2. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola.</p> <p>3. I corsi sono organizzati secondo le modalità previste nello statuto della Scuola.</p>	
--	--	--

	<p>Art. 17-<i>nonies</i>. Costi.</p> <p>1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.</p>	
--	---	--

<p>D.Lgs. 05/04/2006, n. 160 Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio ⁽³⁾</p> <p>Art. 1 1. Concorso per magistrato ordinario. 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento ⁽⁴⁾. 1-<i>bis</i>. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura ⁽⁵⁾. 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova</p>	<p>D.Lgs. 05/04/2006, n. 160 Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio ⁽³⁾</p> <p>Art. 1 1. Concorso per magistrato ordinario. 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento. 1-<i>bis</i>. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. 2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova</p>	
---	---	--

<p>orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici ⁽⁶⁾.</p> <p>3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.</p> <p>4. La prova orale verte su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto commerciale e fallimentare; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto comunitario; i) diritto internazionale pubblico e privato; l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 	<p>orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.</p> <p>3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistemico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.</p> <p>4. La prova orale verte su:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo e costituzionale; f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza; g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; h) diritto dell'Unione europea; i) diritto internazionale pubblico e privato; l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: 	
--	--	--

[...]	inglese, spagnolo, francese e tedesco. [...]	
-------	---	--

Valutazioni di professionalità

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE
Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.		
Capo II Funzioni dei magistrati	Capo II Funzioni dei magistrati e valutazioni della professionalità	
	Art. 10- <i>bis</i> Fascicolo personale del magistrato	
	<p>1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito il fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità informatica, nel quale sono raccolte le informazioni, gli atti e i documenti relativi al percorso professionale dei magistrati. Il Consiglio Superiore definisce le modalità di tenuta del fascicolo e di inserimento dei relativi atti.</p> <p>2. Una sezione del fascicolo personale è costituita dal fascicolo per la valutazione del magistrato, nel quale sono inseriti, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare:</p> <p>a) il complesso dell'attività svolta, compresa quella di natura cautelare, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo;</p>	Attuazione del principio di cui all'art. 3, comma 1, lettera h).

	<p>b) la tempestività nell'adozione dei provvedimenti;</p> <p>c) la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;</p> <p>d) ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione di professionalità e della valutazione delle attitudini in vista del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi nonché delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.</p>	
<p>Art. 11. Valutazione della professionalità.</p>		
<p>1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.</p>	<p>1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi a livello nazionale o locale, che svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali.</p>	<p>Art. 3, comma 1, lettera f)</p>
<p>2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del</p>	<p><i>uguale</i></p>	

<p>comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, n è quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:</p>		
<p>a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;</p>	<p>a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Costituiscono indice di grave anomalia il rigetto delle richieste, nonché la riforma e l'annullamento delle decisioni del magistrato ove assumano, anche in rapporto agli esiti delle decisioni e delle richieste adottate dai magistrati appartenenti al medesimo ufficio, carattere di marcata preponderanza e di frequenza rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato. La valutazione circa la sussistenza di gravi anomalie è svolta tenendo conto delle funzioni esercitate e della loro natura monocratica o collegiale. Non costituiscono in ogni caso gravi</p>	

	anomalie la riforma del provvedimento o il rigetto della richiesta determinata dalla decisione del magistrato motivata in difformità dal consolidato orientamento giurisprudenziale, che pure abbia dimostrato di conoscere e col quale si sia confrontato.	
b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;	b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, e del contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	art. 3, comma 1, lett. d).
c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza	<i>uguale</i>	

dell'evoluzione della giurisprudenza;		
d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico	<i>Uguale</i>	
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:	3. Il Consiglio superiore della magistratura; disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:	
a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;	a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui all'articolo 11-bis, comma 1 , ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;	
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;	<i>uguale</i>	
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;	c) i criteri e i moduli di redazione delle relazioni dei magistrati, contenenti esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato	principio di delega art.3, comma 1, lett. i), n. 1)

	indispensabili alla valutazione di professionalità anche con specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione, dei rapporti dei dirigenti degli uffici e dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi. In particolare tali atti dovranno essere formati secondo principi di sinteticità e chiarezza. Il Consiglio Superiore della Magistratura indica i limiti massimi di lunghezza degli atti medesimi.;	
d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;	d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2;	
	d-bis) i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;	
e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione. [...]	<i>uguale</i>	
15. La valutazione di professionalità consiste	4. La valutazione di professionalità consiste in	Si è scelto di spostare gli originari commi 15-

<p>in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.</p>	<p>un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.</p>	<p>16, per ragioni di ordine logico, inserendo in due nuovi articoli la disciplina del procedimento e il suo esito.</p>
<p>16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta</p>	<p>5. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta</p>	
	<p>6. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono presi in</p>	<p>Principio di delega art. 3, comma 1, lett. i), n. 4.</p>

	<p>considerazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, se esso non è stato già considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.</p>	
	<p>7. Il Consiglio superiore della magistratura individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.</p>	
<p>17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.</p>	<p>8. Allo svolgimento delle attività previste dal presente capo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili.</p>	
	<p>Art. 11-bis Procedimento di valutazione</p>	
<p>4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:</p>	<p>1. Alla scadenza del periodo di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:</p>	
<p>a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio</p>	<p>a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio</p>	

giudiziario;	giudiziario;	
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;	b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame; in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, il magistrato allega alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;	principio di delega art. 3, comma 1, lett. i), n. 1) e lettera e).
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;	c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;	
	d) le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle ulteriori fasi del procedimento o nei gradi successivi del giudizio, nonché, in ogni caso, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;	principio di delega art. 3, comma 1, lett. g)
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;	e) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3 , se non già acquisiti;	
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;	f) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;	
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai	g) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai	

<p>capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.</p>	<p>capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in senso positivo o negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.</p>	
<p>5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.</p>	<p>2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.</p>	
<p>6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla</p>	<p>3. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 1 e 2, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla</p>	<p>art. 3, comma 1, lettera i), n. 2.</p>

documentazione e ai verbali delle audizioni.	documentazione e ai verbali delle audizioni. Se il consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere è redatta in modalità semplificata.	
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.	4. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.	
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.	5. Prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.	
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.	6. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato , nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.	Art. 3, comma 1, lettera i), n. 3
	7. Se ritiene di recepire il parere del	

	consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.	
	Art. 11-ter Esito della valutazione di professionalità	
9. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".	1. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al all'articolo 11 , comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".	
	2. Il giudizio positivo è articolato, sulla base dei criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nelle ulteriori valutazioni di “discreto”, “buono” o “ottimo” in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.	art. 3, comma 1, lett. c).
10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo	3. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo	

svolgimento di incarichi extragiudiziari.	svolgimento di incarichi extragiudiziari.	
11. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.	4. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.	
12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.	5. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.	
	6. Ad un secondo giudizio “non positivo”, può non seguire una valutazione negativa, ma, in tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3 per il giudizio “non positivo”, consegue la perdita, per il successivo anno, del diritto all'aumento periodico di stipendio e l'impossibilità, per il medesimo periodo, di accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità.	
	7. All'esito di un giudizio negativo è	

	possibile esprimere un giudizio non positivo, ma in tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3 , consegue la perdita, per il successivo anno, del diritto all'aumento periodico di stipendio e l'impossibilità, per il medesimo periodo, di accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità.	
13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.	8. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.	
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.	9. Le audizioni di cui ai commi 4 e 8 si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 5.	
<u>15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di</u>	abrogato	

<u>qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.</u>		
<u>16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta</u>		
<u>17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili</u>	abrogato	
Art. 51 – Trattamento economico	Art. 51 – Trattamento economico	
1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23	1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23	

<p>dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto.</p>	<p>dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7.</p>	
--	--	--

D. Lgs. 2-2-2021 n. 9 (attuazione EPPO)		
<p>Art. 11. Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati</p> <p>1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:</p> <p>a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;</p> <p>b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;</p> <p>c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento;</p> <p>d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4.</p> <p>2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p>	<p>Art. 11. Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati</p> <p>1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:</p> <p>a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;</p> <p>b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;</p> <p>c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento;</p> <p>d) un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 4.</p> <p>2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11 ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.</p>	
D.Lgs. 13-7-2017 n. 116		
Riforma organica della magistratura onoraria		

<p>Art. 18. Durata dell'ufficio e conferma (...)</p> <p>7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>8. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi:</p> <p>a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;</p> <p>b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22;</p> <p>c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e</p>	<p>Art. 18. Durata dell'ufficio e conferma (...)</p> <p>7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>8. Il giudizio è espresso a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi:</p> <p>a) l'effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;</p> <p>b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22;</p> <p>c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e</p>	
--	---	--

<p>ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.</p> <p>9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.</p> <p>10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.</p> <p>(...)</p>	<p>ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.</p> <p>9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.</p> <p>10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.</p> <p>(...)</p>	
<p>D.Lgs. 31-5-2016 n. 92 Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari</p>		
<p>Art. 2. Procedura di conferma (...)</p> <p>4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di</p>	<p>Art. 2. Procedura di conferma (...)</p> <p>4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma degli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della</p>	

<p>equilibrio o di preparazione giuridica. (...)</p>	<p>mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. (...)</p>	
<p>D.Lgs. 4-3-2010 n. 28</p>		
<p>Art. 5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione. [...] 2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.</p>	<p>Art. 5-quinquies Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione. [...] 2. Ai fini della valutazione di professionalità di cui agli articoli 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.</p>	

Consiglio direttivo e consigli giudiziari

Decreto Legislativo n. 25 del 2006

1. Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

1-bis. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che la legge attribuisce al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal

7. Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:

- a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali;
- b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;
- c) *abrogata*
- d) *abrogata*
- e) *abrogata*
- f) *abrogata*
- g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite;
- h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

Art. 8. Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle

Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

7. Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:

- a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali;
- b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi **degli articoli 11, 11-bis e 11-ter** del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;
- c) *abrogata*
- d) *abrogata*
- e) *abrogata*
- f) *abrogata*
- g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite;
- h) può formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

Art. 8. Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle

competenze

1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

competenze

1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

Se il Consiglio Nazionale Forense ha segnalato fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, i componenti avvocati hanno altresì la facoltà di esprimere un voto unitario. Nel caso in cui i componenti avvocati concordino di esprimere un voto, quest'ultimo deve essere coerente al contenuto delle segnalazioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense. Se essi intendono, invece, discostarsi dalla predetta segnalazione, richiedono al Consiglio Nazionale Forense una nuova determinazione; all'esito della seconda determinazione, esprimono il voto in coerenza con la stessa.

1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, ultimo periodo, gli avvocati comunicano senza ritardo la propria intenzione di esprimere un voto al Consiglio Nazionale

Forense, il quale, nella prima seduta utile, adotta una nuova determinazione. Il Consiglio Nazionale Forense deve, in ogni caso, esprimersi entro trenta giorni. In caso contrario, si intende confermata la prima deliberazione.

15. Competenze dei consigli giudiziari.

1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:

a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;

b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;

c) *abrogata*

d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;

e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli

15. Competenze dei consigli giudiziari.

1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:

a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;

b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi **degli articoli 11, 11-bis e 11-ter** del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;

c) *abrogata*

d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;

e) formulano pareri e proposte

uffici del giudice di pace del distretto;

f) *abrogata*

g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;

h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;

i) possono formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.

Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze

1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

f) *abrogata*

g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;

h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;

i) possono formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola.

2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.

Art. 16. Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze

1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).

1-bis. In relazione all'esercizio delle

competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.

Se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha segnalato fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, i componenti avvocati hanno altresì la facoltà di esprimere un voto unitario. Nel caso in cui i componenti avvocati concordino di esprimere un voto, quest'ultimo deve essere coerente al contenuto delle segnalazioni espresse dall'Ordine degli Avvocati. Se essi intendono, invece, discostarsi dalla predetta segnalazione, richiedono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interessato una nuova determinazione; all'esito della seconda determinazione, esprimono il voto in coerenza con la stessa.

1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, ultimo periodo, gli avvocati comunicano senza ritardo la propria intenzione di esprimere un voto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati interessato, il quale, nella prima seduta utile, adotta una nuova determinazione. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve, in ogni caso, esprimersi entro trenta giorni. In caso contrario, si intende confermata la prima deliberazione.

IV. Tabelle e progetti organizzativi

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 Ordinamento giudiziario		
Art. 7- <i>bis</i> Tabelle degli uffici giudicanti	Art. 7- <i>bis</i> Tabelle degli uffici giudicanti e progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero	Nota: necessaria la modifica della rubrica a seguito dell'equiparazione alle tabelle degli uffici giudicanti dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero quanto ad approvazione delle proposte e delle eventuali successive modifiche.
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47- <i>bis</i> , secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47- <i>ter</i> , terzo comma, 47- <i>quater</i> , secondo comma, e 50- <i>bis</i> , il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.	Nessuna modifica	

La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.		
	1-bis Le proposte tabellari di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio Nazionale Forense.	Nuovo comma, necessario per recepire il criterio di delega di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) della l. 71/2022.
	1-ter Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.	
	1-quater I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti ed i progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, ivi incluse le relative variazioni, sono elaborati sulla base di modelli <i>standard</i> , stabiliti con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, e trasmessi	

	<p>per via telematica.</p> <p>1-quinquies I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio e contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale quanto alle tabelle degli uffici giudicanti;c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di Cassazione, anche del Direttore del CED;i) l'indicazione schematica delle variazioni	
--	---	--

	rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.	
	1-sexies. I pareri dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli <i>standard</i>, stabiliti con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.	
	1-septies. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione , sentiti, rispettivamente , i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione . Le tabelle e i progetti organizzativi possono essere variati nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti, previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai	2. Le tabelle e i progetti organizzativi, ivi incluse le loro variazioni, si intendono approvati se il Consiglio Superiore della Magistratura non si esprime in maniera	

sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni.

I consigli giudiziari ed il consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti e le proposte di progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, pervenute dai Dirigenti degli Uffici entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

<p><i>2-bis.</i> Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.</p>		
<p><i>2-ter.</i> Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.</p>		
<p><i>2-quater.</i> [Abrogato]</p>		
<p><i>2-quinquies.</i> Le disposizioni dei commi <i>2-bis</i>, <i>2-ter</i> e <i>2-quater</i> possono essere derogate</p>	<p><i>2-quinquies.</i> Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per</p>	<p>NB: modifica necessaria in quanto il co. 2-quater era già stato abrogato.</p>

per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.	imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.	
<p>2-<i>sexies</i>. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159¹. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che</p>		

¹ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.		
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.	Soppresso	.
<i>3-bis.</i> Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.		
<i>3-ter.</i> Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.		
<i>3-quater.</i> L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche		

geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.		
3- <i>quinquies</i> . Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.		
3- <i>sexies</i> . Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3- <i>bis</i> , si osservano le procedure previste dal comma 2.	3-<i>sexies</i>. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-<i>bis</i>, si osservano le procedure previste dai commi 1-<i>bis</i> e seguenti.	
Decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150.		
Art. 1 Attribuzioni del procuratore della Repubblica		
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.		
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.		
3. Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del		

<p>procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.</p>		
<p>4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.</p>		
<p>5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.</p>		
<p>6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:</p> <p>a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);</p> <p>b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle</p>		

<p>risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;</p> <p>c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;</p> <p>d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;</p> <p>e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;</p> <p>f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;</p> <p>g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>		
<p>7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24</p>	<p>7. Per l'adozione del progetto organizzativo dell'ufficio e le sue variazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in quanto compatibili.</p>	

<p>marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.</p>		
---	--	--

Accesso alle funzioni di legittimità

Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160		
Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.		
TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	NOTE
Capo III		
Della progressione nelle funzioni		
Art. 12 Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni.	Art.12 Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni.	Abrogazione del comma 13 e dei comma da 15 a 17 dell'art. 12

<p>5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.</p> <p>[...]</p>	<p>5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159². Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è inoltre richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura.</p> <p>[...]</p>	<p>art. 2, comma 3, lettera a)</p>
<p>14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, nè sulla</p>	<p>14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12 bis ma il conferimento delle funzioni di legittimità, per effetto del presente comma, è possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui</p>	

² Aggiornato il riferimento normativo: l'art 76-bis o.g. è stato abrogato e trasfuso nell'art. 103 del codice delle leggi antimafia.

collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.	all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di «ottimo». Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.	
	Art. 12-bis Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	
	1. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità di cui all'articolo 10, comma 6, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato.	
13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore	13 2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, oltre ai requisiti di cui all'articolo 12, comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno	

<p>universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.</p>	<p>due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.</p>	
<p><i>14-bis. (assente)</i></p>	<p>3. Il Consiglio superiore della magistratura individua, con propria delibera:</p> <p>a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;</p> <p>b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità;</p> <p>c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso.</p>	
	<p>4. Ai fini della valutazione delle attitudini:</p> <p>a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire;</p>	

	<p>b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, dipendenti da errori di diritto. A tale scopo, in conformità con quanto previsto all'art. 11, comma 3, lett. a), non costituiscono andamenti statistici gravemente anomali quelli che derivano dal motivato dissenso, da parte del magistrato, rispetto a orientamenti giurisprudenziali anche consolidati e dall'attività di valutazione del fatto e delle prove;</p> <p>c) è altresì attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;</p> <p>d) le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.</p>	
<p>15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto</p>	<p>5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione è fondata sull'esame di provvedimenti estratti</p>	

<p>per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.</p>	<p>a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Il Consiglio Superiore della Magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione estratti a campione e quelli liberamente prodotti dall'aspirante. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, l'attività di massimazione e di redazione di relazioni di orientamento, di segnalazione di contrasto oppure gli studi preparatori per le udienze</p>	
--	---	--

	dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione.	
16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.	6. Il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di «inidoneo», «discreto», «buono» o «ottimo». Il giudizio di «ottimo» può essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.	
17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.	7. In relazione al conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, in caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, per almeno quattro anni.	
	8. Le spese per la commissione di cui al comma 2 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.	

VI. Conferimento di funzioni direttive e semidirettive – conferma

Procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e procedimento di conferma

ART. 1 - *Forme e limiti della domanda*

1. La domanda di partecipazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, va presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il sito *intranet* del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Contestualmente alla domanda sono depositati i documenti indicati dal Consiglio superiore della magistratura.
3. Ogni magistrato non può avere contemporaneamente pendenti più di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non può valutare le domande successive che eccedono il limite di cui al comma 3, salva la facoltà dell'interessato di revocare, prima o contestualmente alla presentazione della nuova domanda, quelle precedentemente depositate.

ART. 2 - *Pubblicità e trasparenza*

1. Il deposito della domanda e quello della eventuale revoca sono immediatamente resi pubblici dal Consiglio superiore della magistratura tramite inserimento nel sito *intranet* e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al dirigente dell'ufficio di appartenenza.

2. Nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, l'autorelazione, il rapporto del dirigente dell'ufficio di appartenenza, il parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. Dalla documentazione pubblicata sono eliminati, mediante oscuramento, a cura del gestore del sito e su indicazione obbligatoria dell'interessato, i riferimenti a dati personali di cui dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

3. Il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina con propria delibera, alla luce dei principi di sinteticità e di chiarezza espositiva, i moduli di redazione della documentazione di cui al comma 2, stabilendo il numero massimo di pagine per ciascuna tipologia di documento.

ART. 3 - *Ordine di trattazione e durata del procedimento*

1. I lavori della commissione di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dell'assemblea plenaria sono disciplinati in modo tale che le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, siano trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

2. La trattazione in commissione non può avere una durata superiore a quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

3. Una deroga alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1 è possibile, con provvedimento motivato della commissione, qualora la decisione definitiva sulla procedura precedente sia preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.

4. Un'ulteriore deroga alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1 è possibile, con provvedimento motivato della commissione, qualora la definizione anticipata di una procedura più recente sia imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scopertura dell'organico in misura superiore al 20% oppure dalla contestuale scopertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50% degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.

5. Nel sito *intranet* del Consiglio superiore è pubblicato l'ordine di trattazione, nonché ogni eventuale provvedimento derogatorio reso ai sensi dei commi 3 e 4.

6. La commissione trasmette la proposta per la decisione dell'assemblea plenaria entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della trattazione.

7. Qualora l'assemblea plenaria deliberi di investire la commissione per un'ulteriore valutazione, la commissione procede alla trattazione in via assolutamente prioritaria e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni.

ART. 4 - Audizioni

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, procede all'audizione di tutti i candidati, ma quando il loro numero supera le cinque unità, l'audizione può essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione che, al riguardo, delibererà collegialmente tenendo conto delle indicazioni di tutti i suoi componenti.

ART. 5 - Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura deve tenere conto del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio, nonché degli eventuali pareri espressi, in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato, dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

2. I pareri dei magistrati possono essere espressi da coloro che operano nell'ufficio giudiziario di provenienza del candidato, limitatamente a fatti verificatisi nell'ufficio stesso.

3. Ai fini del conferimento delle funzioni direttive apicali e superiori giudicanti di legittimità, funzioni direttive giudicanti di legittimità, funzioni direttive apicali e superiori requirenti di legittimità o funzioni direttive requirenti di legittimità, il Consiglio superiore deve tenere conto del parere espresso dal Consiglio nazionale forense e degli eventuali pareri espressi, in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato,

rispettivamente dai magistrati della sezione di appartenenza e dai magistrati della Procura Generale, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

4. I pareri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, o del Consiglio nazionale forense, e i pareri dei magistrati devono contenere la esclusiva rappresentazione di eventuali fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina.

5. I pareri dei dirigenti amministrativi, a firma del vertice dell'apparato di dirigenza amministrativa dell'ufficio giudiziario di provenienza del candidato, vertono esclusivamente sul contributo dato dall'interessato all'organizzazione dell'ufficio.

ART. 6 - *Modalità di acquisizione dei pareri*

1. Il dirigente dell'ufficio di provenienza del candidato, ricevuta dal Consiglio superiore la domanda di partecipazione al concorso, ne dà immediata comunicazione ai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario del candidato stesso, nonché al Consiglio dell'ordine degli avvocati o al Consiglio Nazionale Forense, invitandoli a trasmettere al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo i loro eventuali pareri entro dieci giorni dalla comunicazione.

2. I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato devono essere trasmessi al Consiglio giudiziario territorialmente competente o al Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito *intranet* istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

3. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo, qualora ritenga rilevanti ai fini delle proprie determinazioni le informazioni contenute nei pareri di cui all'art. 5, ne dà immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio Superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione pareri in precedenza non ritenuti rilevanti dal Consiglio Giudiziario o dal Consiglio Direttivo, deve instaurare il contraddittorio con l'interessato.

ART. 7 - *Valutazione e comparazione dei candidati*

1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità in forza dei principi/criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall'art. 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, *distinguendo tra:*
 - *uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;*
 - *uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;*
 - *uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;*
 - *uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;*
 - *uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;*
 - *uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;*
 - *uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità;*
 - *uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità;*
 - *uffici di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto.*
3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni.
4. Il merito investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi e nei limiti dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità.
5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali, maturate nelle esperienze giudiziarie e, nei limiti di quanto successivamente previsto nell'art. 8, al di fuori dell'attività giudiziaria.
6. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il

magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura, rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni, e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari.

7. Nella comparazione dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura predetermina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi:

- a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito sulla scorta di quanto previsto dal comma 4;
- b) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto anche dell'attività svolta nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni;
- c) le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti;
- d) la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia, favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio;
- e) la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;
- f) la documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, nonché le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate;
- g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione;
- h) la varietà di esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria;
- i) la conoscenza delle norme ordinamentali;
- l) l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite nello svolgimento di attività formative;
- m) le capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali;

n) il giudizio espresso in esito alla frequentazione dei corsi organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura per la formazione degli aspiranti dirigenti prevista dall'articolo 26 *bis*, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;

8. Nel giudizio comparativo i parametri delle attitudini e del merito, apprezzati sulla scorta dei risultati concretamente conseguiti nell'esercizio delle funzioni, sono valutati con giudizio coerente e uniforme in tutte le procedure omologhe, assicurando il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

9. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, deve valutare specificamente gli esiti delle audizioni dei candidati, il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente per territorio o dal Consiglio nazionale forense, nonché gli eventuali pareri espressi, in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato, dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

ART. 8 - *Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo*

1. Nella valutazione delle attitudini organizzative non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa. Si tiene conto delle esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, soltanto se, congiuntamente:

- a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della Giustizia ovvero la Scuola Superiore della Magistratura o organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali internazionali, comunque denominati, previsti da accordi cui l'Italia aderisce;
- b) sono ritenute idonee, in base a criteri predeterminati dal Consiglio Superiore della magistratura, a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria.

2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'interessato trasmette al Consiglio Superiore della magistratura l'autorelazione, la relazione dell'autorità conferente l'incarico prevista dall'articolo [12 del capo VII] e ogni altra documentazione attinente alla professionalità che dimostri l'attività in concreto svolta.

3. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le esperienze acquisite a seguito di incarichi elettivi di carattere politico sovranazionali, nazionali o locali, di incarichi governativi e presso gli enti territoriali.

ART. 9 - *Riequilibrio di genere e anzianità*

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, a parità di attitudini e di merito nel conferimento dell'incarico semidirettivo o direttivo è preferito l'appartenente al genere che, al momento della copertura del posto, è rappresentato in proporzione inferiore al 40% del totale dei posti analoghi su base distrettuale, quando anche su base nazionale il medesimo genere sia rappresentato in misura inferiore al 40% del totale dei posti analoghi.

2. Per i posti direttivi giudicanti o requirenti di secondo grado, direttivi giudicanti o requirenti di legittimità e in ogni altro caso in cui i posti analoghi individuati ai sensi del comma 4 sono inferiori a 5 su base distrettuale, si ha riguardo al solo dato nazionale.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conferimento degli incarichi direttivi superiori e apicali di legittimità e degli incarichi requirenti di coordinamento nazionale.

4. Ai soli fini di cui ai commi che precedono si considerano tra loro analoghi:

- a) i posti semidirettivi giudicanti di primo grado, di cui all'articolo 10, comma 7 e 8 del d. lgs. n. 160 del 2006;
- b) i posti semidirettivi giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 9 del d. lgs. n. 160 del 2006;
- c) i posti direttivi giudicanti di primo grado di cui all'articolo 10, comma 10 e 11 del d. lgs. n. 160 del 2006;
- d) i posti direttivi giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 12 del d. lgs. n. 160 del 2006;
- e) i posti semidirettivi requirenti di primo grado di cui all'articolo 10, comma 7 del d. lgs. n. 160 del 2006;
- f) i posti semidirettivi requirenti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 9 del d. lgs. n. 160 del 2006;
- g) i posti direttivi requirenti di primo grado di cui all'articolo 10, comma 10 e 11 del d. lgs. n. 160 del 2006;
- h) i posti direttivi requirenti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 12 del d. lgs. n. 160 del 2006.

5. Ove non sussista lo squilibrio di cui ai commi 1 e 2, a parità di attitudini e di merito prevale il candidato con maggiore anzianità.

ART. 10 – *Valutazione ai fini della conferma*

1. Ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura deve tenere conto anche degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, delle segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio Nazionale Forense, del parere del Presidente del tribunale o del Procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il Procuratore della Repubblica o il Presidente del tribunale.

2. I pareri e le osservazioni devono contenere l'esclusiva rappresentazione di eventuali fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attività direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma.

3. I pareri e le osservazioni vanno comunicati al magistrato per le sue eventuali osservazioni, comunque prima del parere reso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio Direttivo, quando i pareri e le osservazioni siano ritenuti rilevanti dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione pareri od osservazioni in precedenza non ritenuti rilevanti dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo deve instaurare il contraddittorio con l'interessato.

4. Ai fini della conferma il Consiglio superiore della magistratura, deve valutare i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità del magistrato dell'ufficio o della sezione. Compete al Consiglio superiore della magistratura stabilire le modalità della campionatura dei pareri da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo.

5. Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, il rapporto del dirigente dell'ufficio deve adeguatamente valutare gli eventuali provvedimenti organizzativi redatti dal magistrato.

ART. 11 - *Valutazione conclusiva*

1. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo è previsto anche in caso di mancata richiesta di conferma. L'esito è in ogni caso considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi.

2. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta, anche in caso di mancata richiesta di conferma, deve concludersi entro un anno dall'attivazione della procedura.

ART. 12 - *Limiti alle domande di incarichi direttivi o semidirettivi*

1. Il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa.

2. La presente disposizione si applica solo a magistrati che hanno assunto un incarico direttivo o semidirettivo dopo l'entrata in vigore della presente disciplina.

ART. 13 - *Cause ostative alla conferma*

1. La reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive può costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e può essere, in ogni caso, oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione a ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

2. Tale rilevanza può essere attribuita solo ai provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

3. I provvedimenti rilevanti sono costituiti dalle tabelle degli uffici giudicanti e dai progetti organizzativi delle Procure della Repubblica nonché delle Procure Generali presso la Corte d'appello e presso la Corte di cassazione.

4. Quanto ai progetti organizzativi di cui al comma 3, relativi agli uffici requirenti, possono assumere rilievo solo i provvedimenti consiliari di non approvazione per violazione dei principi generali dettati dal Consiglio superiore della magistratura, ma non anche gli eventuali rilievi e osservazioni che il Consiglio abbia formulato in materie diverse.

ART. 14 – *Valutazione dell’attuazione del progetto organizzativo*

1. Il Consiglio superiore della magistratura deve valutare, ai fini di quanto previsto dall’articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini della conferma di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, la capacità del magistrato di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

2. La capacità di dare compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo è da considerare equipollente all’impegno positivamente profuso per la concreta attuazione del progetto in presenza di situazioni impeditive non dipendenti dalla colpa del dirigente.

3. Gli elementi valutativi di quanto previsto nei commi precedenti vanno desunti dalla documentazione allegata all’autorelazione, dalle risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto, dagli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge le proprie funzioni, dal programma delle attività annuali previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006.

VII. Collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura

ART. 1

(Ambito applicativo)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Art. 2

(Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo)

1. Tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti, nel rispetto delle previsioni del presente decreto, soltanto a seguito del collocamento fuori ruolo o, nei casi specificamente previsti dalla legge, del collocamento in aspettativa.
2. Devono in ogni caso essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre a quelli di direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.
3. Gli organi di governo autonomo possono autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che quegli incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili gli articoli 4, 6, 8, 9 e 10.

Art. 3

(Aspettativa senza assegni)

1. Il magistrato può essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4 e seguenti.
3. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

Art. 4

(Requisiti per il collocamento fuori ruolo)

1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura di appartenenza;
 - b) sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo.
2. Il requisito di cui alla lettera *a*) del comma che precede sussiste nel caso in cui il magistrato abbia esercitato le funzioni per dieci anni dalla data del loro conferimento, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato o fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3.
3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.
4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettera *b*) non si applica:
 - a) per gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3;
 - b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;

- c) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia;
- d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;
- e) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo nonché, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli incarichi di segretario generale o vicesegretario generale;
- f) per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni nonché per gli incarichi di esperto giuridico nelle Rappresentanze permanenti dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York e Vienna, l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la Corte penale internazionale.

Art. 5

(Interesse dell'amministrazione)

1. La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza.
2. L'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.-
3. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo tiene in ogni caso conto:
 - a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
 - b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;
 - c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.
4. In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature

5. L'interesse dell'amministrazione è sempre sussistente per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organismi disciplinati da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce.

6. L'interesse dell'amministrazione di appartenenza non si ritiene sussistente quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.

Art. 6

(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio)

1. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresì conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

2. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato che alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

3. Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 7

(Criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo)

1. Quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dell'articolo 13, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità:

- a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati;
- b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso organismi dell'Unione europea e internazionali;
- c) incarichi presso organi costituzionali;
- d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale;
- e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;
- f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;
- g) altri incarichi.

Art. 8

(Procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo)

1. Il procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle proprie dell'amministrazione di appartenenza è avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dal Ministro della giustizia o da altra amministrazione o istituzione.
2. L'amministrazione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico affidato al magistrato.
3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

Art. 9

(Assenso del magistrato e documentazione)

1. Il magistrato per il quale è stata presentata richiesta di collocamento fuori ruolo è tenuto a far pervenire all'organo di governo autonomo il proprio assenso scritto.
2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.
3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:
 - a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse;
 - b) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;
 - c) il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.

Art. 10

(Valutazione dell'organo di governo autonomo)

1. A seguito della richiesta di autorizzazione al collocamento fuori ruolo l'organo di autogoverno accerta la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.

Art. 11

(Limiti di permanenza fuori ruolo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.
2. Per tutti gli incarichi di cui all'art. 4, comma 4, lettere *b)* ed *e)*, nonché per gli incarichi presso gli organi di autogoverno, il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento e agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

Art. 12

(Relazione informativa)

1. Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato.
2. La relazione è in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.

Art. 13

(Numero massimo dei magistrati fuori ruolo)

1. I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi:
 - a) ordinari, numero 180 unità;
 - b) amministrativi, numero 25 unità;
 - c) contabili, numero 25 unità.
2. In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità.

3. Gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli di cui all'articolo 11, comma 3, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi che precedono, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.

4. Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è abrogato.

Art. 14

(Incarichi elettivi e di Governo)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di quelle attività non si considera ai fini dell'articolo 11.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano inoltre quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

Art. 15

(Norma transitoria)

1. La disciplina prevista dal presente decreto si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la pubblicazione del presente decreto.

2. Ai magistrati fuori ruolo al momento della pubblicazione del presente decreto si applica la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico.

3. Ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto. La durata del precedente incarico è computata nel termine complessivo, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale o presso gli organi di governo autonomo.

Art. 16

(Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 68 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili.